

LXVII.

TORNATA DEL 1^o FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili* — *Approvazione degli articoli 17, 18, 19 e 20, intorno ai quali parlano i senatori Gadda, Zini, Finali, Costa, Lovera, Ottolenghi, Pierantoni, Calenda, Vitelleschi, Bargoni, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell'interno* — *Proposta del senatore Pierantoni di ripristinare l'art. 23 del progetto ministeriale soppresso dalla Commissione e rinvio alla medesima di detto articolo dopo osservazioni dei senatori Costa e Paternostro* — *Approvazione dell'art. 21 e rinvio alla Commissione dell'art. 22, sui quali due articoli discorrono i senatori Calenda, Pierantoni, Majorana-Calatabiano relatore, Finali, Bargoni, Paternostro, Sonnino, Costa, Gadda ed il ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

È presente il ministro dell'interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore conte Giuseppe De Sonnaz dei *Ricordi del 1814 sul generale conte De Sonnaz e i volontari savoiardi* e di una *Medaglia del conte Ettore De Sonnaz*;

Il senatore Pierantoni di una memoria storica intitolata: *Lo sfratto di Pietro Giannone da Venezia* (Antinarrazione);

Il rettore della regia università di Macerata dell'*Annuario di quella R. università per l'anno accademico 1891-92*;

Il signor Ruggero Mariotti, deputato al Parlamento, di due curiosità storiche intitolate: *Nozze di messer Gentile Varano da Camerino con Elisabetta Bevilacqua da Verona nel secolo XIV* e *Bandi Malatestiani nel comune di Fano (1367-1463)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli impiegati civili » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili.

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri furono approvati i primi 16 articoli del progetto di legge, sospendendo però la votazione intorno a tre, cioè al 4, al 14 ed al 16.

Ora verremo dunque all'art. 17.

Ne do lettura:

Art. 17.

Per conseguire un impiego civile occorre un esame scritto e orale, che dimostri la coltura generale e la cognizione teorica di quanto concerne l'Amministrazione speciale cui si aspira.

I regolamenti speciali determineranno se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle nomine contemplate dal secondo alinea dell'art. 32.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. In questo articolo, si ammette il principio che l'ingresso nella carriera degli impieghi, debba aver luogo mediante concorso per esame.

Io sono perfettamente d'accordo in questo principio e credo che effettivamente sia necessario, per garantirsi che noi prendiamo degli impiegati capaci - non essendo sufficiente lo accontentarsi dei titoli che possono produrre - di sottoporli alla riprova di un esame.

Dunque siamo d'accordo nel principio della disposizione proposta.

Io desidererei però che questo articolo si completasse con lo stabilire le norme fondamentali che stabiliscano e diano carattere al procedimento d'esame.

A me piacerebbe che tali norme fondamentali fossero nella legge, riservando poi ai regolamenti di esplicitare i dettagli coi quali deve aver luogo l'esame. Io vorrei che fossero nella legge dichiarate espressamente due cose.

1. Che il programma debba esser fatto dall'amministrazione centrale, cioè da quell'amministrazione da cui dipenderà il servizio sia centrale che provinciale pel quale deve provvedere il personale.

Il concetto mi pare tanto chiaro e naturale che non v'ha bisogno che io dia ulteriori spiegazioni.

2. Vorrei mettere anche come principio che l'esame debba effettuarsi presso l'amministrazione provinciale, che dipende dal Ministero che ha pubblicato il concorso; quindi le prefetture per l'interno, le intendenze di finanza nei Ministeri di finanza e Tesoro, il genio civile nei lavori pubblici, ecc.

A me pare molto opportuno che l'esame abbia materialmente luogo nella provincia, anziché nella capitale, perchè l'esame dato alla capitale per me presenta molti gravi inconvenienti.

Certo non è eguale il trattamento che viene fatto ai concorrenti, perchè quelli che sono qui o quelli che hanno mezzi comodi di poter venire alla capitale, possono presentarsi a simili concorsi, mentre tutte le persone capaci, ma di condizione povera, sono escluse da questi concorsi perchè difficilmente possono venire alla capitale. E questo fatto si aggrava inquantochè dovendosi tutti gli esami fare presso il Ministero, questi devono darsi da una sola Commissione, e quindi necessariamente gli esami durano molto tempo, non mai meno di un mese.

Noi abbiamo poveri giovani che appartengono a famiglie che hanno fatto uno sforzo enorme per poter dar una buona istruzione ai loro figli; poi quando dovrebbero raccogliere il frutto degli studi fatti, e dei sacrifici incontrati, devono mandarli a Roma, starvi una quantità di giorni, a sciupare danaro, nell'incertezza dell'esito.

Io credo quindi che un sentimento di eguaglianza, di giustizia, che mi pare veramente conforme all'andamento attuale delle nostre condizioni sociali, ci dovrebbe condurre a decentrare questi esami.

È anche un buon provvedimento quello di effettuare un vero decentramento, perchè di decentramento si parla sempre, ma in fatto poi questo si riduce a ben poca cosa, a delegare qualche formalità ai prefetti. Ma il vero decentramento deve essere nei servizi, come sarebbe quello di poter fare gli esami in casa nostra, di aver fede nelle Commissioni provinciali: questo mi parrebbe un vero decentramento opportuno, e quindi sotto questo riguardo io crederei che lo stabilire nella nostra legge che come è necessario un esame, così l'esame debba seguirsi presso l'amministrazione provinciale; questa ripeto, sembrerebbe a me una disposizione opportuna.

Vi è poi anche un impedimento morale oltre al materiale della spesa che ho accennato; impedimento morale per giovani che si sentono spaventati di doversi presentare ad una Commissione centrale, a quelle alte personalità,

che compongono le Commissioni: fuori del loro centro, in mezzo a persone tutte nuove. Io credo che questo spaventa molte capacità timide; e noi sappiamo che fra i timidi e le capacità più tranquille, spesso troviamo poi i migliori funzionari, i migliori impiegati.

Io quindi non vorrei fossero distolti dal concorrere tutti quelli che hanno paura di venire davanti a questo Comitato che si presenta così elevato, tanto più che si crede — il che non è certamente — che qui alla capitale le ingerenze parlamentari possano influire in tutto l'andamento di queste pratiche d'esame, come si crede influisca in molti altri servizi.

Questa influenza nelle provincie non ci può essere, perchè presso le provincie i deputati hanno candidati che sono elettori gli uni o gli altri, o figli di elettori, per cui in tutte le questioni personali i deputati per solito, nel loro collegio, si tengono estranei, non s'immischiano perchè non vogliono per proteggere l'uno offendere l'altro.

Anche per questo io credo che l'amministrazione ed il ministro dovrebbero accogliere volentieri un metodo che tolga il pericolo della ingerenza parlamentare, che l'opinione pubblica crede scorgere intorno alle Commissioni centrali.

A me parrebbe che per queste considerazioni il ministro e la Commissione dovrebbero accogliere il mio concetto di stabilire nella legge questo atto di giustizia che mette allo stesso livello tutti i concorrenti col decentrare l'esecuzione dell'esame. D'altronde il ministro ha un grande vantaggio, perchè facendo gli esami in provincia avrà molti più concorrenti, ed egli potrà scegliere in un campo molto più vasto e quindi fare le migliori scelte.

L'obiezione che si fa naturalmente a questa idea che io credo buona, è che dovendo essere molte le Commissioni si porteranno negli esami molti criteri diversi e succederà che un esame dato in un luogo non sarà pari nel peso a quello dato in altro luogo.

È una obiezione che certamente ha dell'apparenza di verità; però esaminata bene è una obiezione che si corregge da sé.

Intanto noi vediamo che la laurea che è la base vera che forma titolo agl'impieghi superiori, la si dà in tutte le università. E nel caso della laurea gli inconvenienti dovrebbero essere

più gravi, perchè alle università le lauree si conferiscono definitivamente, mentre negli esami per concorso di impiego il giudizio è riservato al Ministero; perciò la disuguaglianza dei criteri è molto minore in questo caso.

Il Ministero dà esso il programma e determina quindi il campo in cui debbono aggirarsi le domande da fare ai candidati; il Ministero dopo rivede gli esami e giudica lui: dunque mi pare che il pericolo della diversità dei criteri non vi sia.

Si possono temere conseguenze pericolose? Avrà anzi questo sistema un vantaggio indiretto, inquantochè il Ministero, potrà giudicare non solo i candidati ma anche gli esaminatori; perchè dai processi verbali potrà rilevare come sono proceduti gli esami e capirà quale valore abbiano i candidati non solo, ma anche i funzionari esaminatori.

Si potrebbe forse fare anche un'altra obiezione alla mia proposta degli esami nelle provincie, nella difficoltà di trovare tante Commissioni provinciali che abbiano capacità e autorità sufficiente per dare un esame serio; ma questo pericolo non abbiamo fortunatamente in Italia.

Noi, nelle città capoluogo di provincia, abbiamo dappertutto elementi buonissimi, per formare simili Commissioni. Anzitutto abbiamo le amministrazioni a cui l'impiegato aspira.

Si ha la prefettura e l'intendenza, e lì possiamo prendere uno o due membri buoni per la Commissione.

Abbiamo l'insegnamento, perchè dappertutto vi è il Liceo, e in molte città di provincia vi è anche l'Università.

Quindi avremo campo vasto per trovar persone competenti per formare queste Commissioni.

Abbiamo inoltre la magistratura, che dappertutto è abbastanza illuminata, da portare col suo criterio quella base sicura per determinare se un candidato è fornito delle basi fondamentali del diritto e dei procedimenti civili e penali.

Queste Commissioni provinciali avranno, quindi, tutti i criteri per ben vagliare se un candidato merita di entrare fra i funzionari pubblici.

Io quindi non mi spavento di queste obiezioni che vengono fatte; mentre invece gli ar-

gomenti per i quali mi pare che effettivamente sarebbe opportuno di fare gli esami presso le provincie mi sembrano, a mio avviso, trionfanti.

Se la Commissione e l'onorevole ministro accetteranno il concetto che ha informato la mia proposta, allora io mi permetterò di formularla e mandarla al banco della Presidenza; ma qualora non l'accettassero, mi riservo di sentire le loro ragioni, e di decidere su quanto crederò di fare, e se sarà il caso di presentare una mozione.

PRESIDENTE. L'onor. Majorana ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La prima risposta che io debbo alle osservazioni dell'onorevole Gadda, è di precisare il significato dell'articolo 17 dell'Ufficio centrale.

Questo articolo determina che, per conseguire un impiego civile, occorre un esame scritto e orale che dimostri la coltura, ecc. Non dice però che per gli esami scritti e orali, necessariamente e sempre, anche per gli uffici più modesti, per quelli intorno ai quali non si possono sollevare obiezioni di minori o ineguali garanzie, non possa determinarsi nei singoli organici che sieno dati presso gli uffici provinciali. Qualche cosa nel senso e perfino in un senso più largo di quello propugnato dall'onor. Gadda, è compatibile con l'accettazione dell'art. 17.

D'altra parte, come si fa a stabilire, per legge, il principio del decentramento in ordine agli esami di concorso? Bisogna sì badare alla quantità, ma anche alla qualità degli uffici diversi che vengono a coprirsi per mezzo di esami scritti ed orali, non già di mera idoneità, ma anche di concorso.

Ebbene, nella grande varietà degli uffici cui si aspira mediante cotesti esami, importa qualche cosa, non solamente la capacità e la moralità delle Commissioni esaminatrici, ma benanco l'armonia dei giudizi.

Chi mai ha potuto dire che dalla totalità degli istituti di pubblica istruzione, anzi da ogni ramo della pubblica istruzione, cominciando dal ramo dell'istruzione elementare a finire a quello della superiore, identiche sieno le garanzie?

E, se identiche fossero veramente, e se ogni attestato, diploma, licenza, laurea significasse

il possesso di tutta l'attitudine e di tutte le conoscenze certificate, e, per tutti, in egual misura; sarebbe una patente ingiustizia il richiedere, oltre del grado accademico, degli esami di semplice idoneità; quelli di concorso poi dovrebbero valere per le sole graduazioni di merito comparato.

Ma le cose non sono così: diversissime sono le garanzie, anche per mere contingenze, tra una Commissione e un'altra. A me pare quindi, e pare all'Ufficio centrale, che nel senso di introdursi una espressa disposizione di legge che discentri gli esami, anche quando possano venirne contrarietà di giudizi, e applicarsi diversità di criteri dalle varie Commissioni, non possa essere preso in considerazione il concetto dell'onorevole Gadda.

E si noti, che tutto quello che era lecito all'Ufficio centrale di introdurre nel senso di favorire l'idea del decentramento, è stato fatto col primo capoverso aggiunto, in cui si dice: « I regolamenti speciali determineranno se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale ».

Qui c'è tutto esplicitamente affermato il pensiero che ai singoli regolamenti è dato l'ordinamento degli esami locali.

I regolamenti, eliminando per alcuni modesti uffici gli esami orali, i quali, come al presente, seguono nel centro, anche quando gli esami scritti si fanno, come ora avviene, per moltissimi uffici, localmente; migliorerebbero le condizioni degli aspiranti lontani dal centro.

E l'Ufficio centrale, esaminata la cosa, riconoscerebbe che, ove così si disponesse, non si andrebbe incontro a gravi inconvenienti; chè non tratterebbesi, fuorchè d'uffici d'infima categoria, per i quali potesse essere giudicato sufficiente garanzia, oltre al diploma, l'esame letterario, teorico e pratico, in iscritto.

Voglio sperare che queste brevissime risposte soddisfino l'onorevole Gadda; al quale, in ultimo, richiamo un fatto che riguarda l'ordine giudiziario. C'era in tale ordine il decentramento da lui desiderato; ma l'ultima legge lo ha tolto, esigendo che gli esami per accedere alle carriere giudiziarie, seguano al centro.

Onde il sanzionare, ora, un concetto opposto, sarebbe un passo, non dirò reazionario, ma indiscutibilmente diverso da quello che da poco il Parlamento ha fatto nel senso di assicurare

l'unità e l'armonia delle guarentigie nella scelta dei magistrati.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io confesso che sono rimasto molto compreso delle ragioni che ha detto l'onorevole collega Gadda se limita la sua domanda ad un esame, all'esame, cioè, di capacità per aspirare agli uffici dello Stato; in altri termini sarebbe l'esame di Stato che si dà in altri paesi, ed allora io credo che questo esame di Stato, cioè di capacità di presentarsi ai concorsi aperti dai diversi Ministeri per gli uffici civili, si dovesse dare anzi nelle località provinciali. Ma d'altra parte mi accosterei all'opinione della Commissione, quando si trattasse proprio di un esame di concorso, perchè in un esame di concorso la prima condizione è di avere una unità di criteri negli esaminatori.

Quindi io credo che con questa distinzione si potrebbero conciliare le due opinioni. Trattasi di esami di capacità; quindi nessun dubbio che non si possa deferire a delle Commissioni provinciali, il riconoscere se i giovani che vogliono correre la carriera degli impieghi hanno quel grado di coltura di cui parla l'articolo: trattasi invece di concorrere a quei dati posti, ed allora capisco - è una dolorosa necessità - ma l'unità del concorso mi pare una condizione imprescindibile per averne un risultato veramente equo e soddisfacente.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole senatore Gadda di non insistere nella sua proposta.

Veramente in questo articolo nulla è detto che vieti al Governo di ammettere che taluni esami di concorso possano darsi piuttosto nelle amministrazioni provinciali che in quelle centrali.

Se si volesse entrare in queste distinzioni, allora bisognerebbe farne molte, bisognerebbe determinare quali sono i concorsi che debbono essere fatti nell'amministrazione centrale, e quali quelli che debbono essere fatti nell'amministrazione provinciale.

Ora non essendovi un divieto nella legge per il quale non sono ammessi i concorsi nelle am-

ministrazioni provinciali, la facoltà di stabilirli è affidata al ministro il quale determinerà secondo il suo criterio che i concorsi siano fatti in un luogo anzichè in un altro: beninteso quando non si tratta di taluni posti.

Io piuttosto pregherei l'Ufficio centrale di non insistere nella sua proposta, cioè di lasciar regolare e determinare da regolamenti speciali se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale.

Si apre troppo la porta all'arbitrio del ministro dandogli questa facoltà.

L'esame orale è il complemento degli esami scritti, è l'ultima prova che deve dare l'impiegato.

Comprendo che per le minori categorie non vi siano le stesse ragioni che possano militare per le categorie superiori; ma a determinare la minore categoria o la superiore è un momento, ed allora voi lasciate al ministro la facoltà di dispensare dagli esami anche per taluni posti che forse sono tenuti d'infima categoria, ma che danno modo al ministro di far passare in altre categorie l'impiegato che è stato ammesso.

Quindi io pregherei l'Ufficio centrale di consentire la soppressione di quest'aggiunta, che credo di fare, e lo dico nell'interesse dell'amministrazione, come vede il Senato, non nell'interesse del ministro.

Poichè quanta più larga è la facoltà che si lascia al ministro, altrettanto questi dovrebbe accettarne; ma siccome si tratta di regolamenti riguardanti il servizio, io per lo meno intendo circondare questa facoltà, che è lasciata al ministro, di cautele che valgano ed evitare non dico già l'arbitrio, poichè nessun ministro credo sia capace di commetterlo, ma certi favori ai quali si è tentati quando si occupano certi posti. E d'altra parte se è possibile resistere a certe tentazioni bisogna assolutamente difendersi da certe necessità, da certe pressioni, da certi impegni, da certe ingerenze.

Quindi io prego il senatore Gadda a non insistere nella sua proposta, e l'Ufficio centrale di sopprimere interamente l'aggiunta o di limitarla quanto è possibile.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Dopo le dichiarazioni fatte dalla Commissione, e dietro quanto ha detto

l'on. ministro, io amo di ritenere che la questione rimanga impregiudicata, e che i regolamenti provvederanno.

Difatti non c'è nessuna necessità di determinarla ora, se siamo di accordo nel concetto di non pregiudicare la questione. La Commissione infatti opportunamente rileva che c'è una differenza tra esame ed esame, per cui volendo metter qui proprio l'impegno dell'esame provinciale, bisognerebbe entrare in dettagli e distinzioni, cosa che veramente non era nelle mie intenzioni.

Io desidero perciò che il Senato e l'onorevole ministro, come i nostri colleghi della Commissione, valutino le mie considerazioni, e siano convinti degli inconvenienti grandi che producono gli esami al centro.

Ha dei grandi inconvenienti anche per i Ministeri; perchè credo che i Ministeri soffrano per un periodo lungo dei gravi disturbi dell'agglomeramento di molta gente sospettosa e querula che si presenta lì, in uno stato di orgoglio. Tutto ciò non può che turbare il regolare lavoro del Ministero che esige la quiete.

Non tornerò a dire quello che ho detto prima, ma si persuadono signori che tutta la gente tranquilla stà a casa propria, e mentre volentieri si presenta ad un esame in un ambiente che conosce, ed in cui ha fiducia, non andrà nell'ambiente della capitale, ove, e per la spesa e per le sue prevenzioni non sente attrattiva.

Io dichiaro che credo di aver fatto bene a far rilevare questo inconveniente e spero che il ministro ne terrà conto.

Ritengo impregiudicata la questione, e rimesso ai regolamenti il determinare se e quando possano tenersi gli esami alla provincia, piuttosto che alla capitale. Non faccio quindi altra mozione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole ministro dell'interno domanda il sacrificio del primo capoverso dell'art. 17.

Egli non è esatto, allorquando giudica che quella è una potestà, di cui si potrebbe abusare.

Non si tratta di conferire facoltà di nominare liberamente degl'impiegati; si tratta di dar

poteri di stabilire norme universali che devono governare l'insieme di un intero ordine d'uffici.

S'ignora, quando i regolamenti speciali si decretano, se ci saranno posti e quanti ce ne saranno, e quali e quanti saranno gli aspiranti: quindi non può essere tenuto di mira alcun possibile futuro eligibile, in un regime sostanzialmente organico.

Detto questo, siccome l'Ufficio centrale è convinto che la potestà espressa nel suo capoverso rimane, per virtù del primo comma, la stessa, ne segue che ritira la sua proposta; e ciò si fa tanto più volentieri dal relatore, che non introdusse di sua iniziativa il capoverso. Di conseguenza, il capoverso che rimane, ritorna quale era nel progetto ministeriale, tranne la citazione dell'articolo che, invece del 36, sarà il 32.

PRESIDENTE. Allora ritorna il capoverso dell'articolo proposto dal ministro: « Questa disposizione non è applicabile alle nomine contemplate dal secondo alinea dell'articolo. . . » poichè non sarà più il 32 e non si può adesso precisarne il numero.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sarà quello che sarà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È il 32: si modifica quello che occorre e rimane quello che necessita.

PRESIDENTE. Dunque pongo prima ai voti il capoverso che rileggo: « I regolamenti speciali determineranno se e per quali impieghi delle minori categorie si può prescindere dall'esame orale ».

Coloro che lo vogliono soppresso, come la Commissione richiede, voteranno contro.

Chi approva questo capoverso è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Questo capoverso è dunque soppresso.

Pongo ora ai voti il 2° capoverso. « Questa disposizione non è applicabile alle nomine contemplate dal secondo alinea dell'art. 32 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 17, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 18 :

Art. 18:

In ogni esame di ammissione o di promozione, coperto il numero dei posti, pei quali la prova fu bandita, coi candidati meglio classificati, gli altri, benchè dichiarati idonei, non acquistano verun dritto alle ulteriori vacanze.

Coloro che per due volte successive non conseguirono l'idoneità, prima che trascorran due anni non sono ammessi ad ulteriore esame.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Nulla ho a dire sulla sanzione proposta dalla Commissione; cioè che coloro che per due volte successive non conseguirono l'idoneità, prima che trascorran due anni non siano ammessi ad ulteriore esame; ma osservo che è messa in disparte una disposizione proposta dal ministro.

Il progetto ministeriale per far sì che questi esami ripetuti siano una cosa seria e circondata da una certa garanzia, che l'impiegato non riuscito abbia migliorato le proprie condizioni di coltura, prima di potersi presentare di nuovo all'esame, proponeva che dalla prima prova alla seconda dovesse intercedere lo spazio di sei mesi.

Ora io non trovo nella relazione una ragione per la quale la Commissione abbia creduto cosa opportuna eliminare questa disposizione che io reputo provvida; perchè parmi quasi ridicolo, che un giovane il quale non è riuscito in un esame, dopo pochi giorni possa presentarsi di nuovo alla prova.

In pochi giorni può egli aver migliorato di molto la propria coltura? Non è presumibile.

Penso che sia una semplice omissione incorsa nel progetto della Commissione; e se questo fosse, credo che essa non avrà difficoltà a ripristinare la disposizione del progetto ministeriale là dove dice, che fra la prima prova e la seconda debba intercedere almeno il tempo di sei mesi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Distinguiamo i termini della proposta ministeriale dal concetto, e poniamola in confronto di quella dell'Ufficio centrale.

Io ho la persuasione di avere, nella mia relazione, spiegato abbastanza l'articolo 18.

Mi sorpresi altra volta nel vedere che l'onorevole senatore Finali lodò una relazione che non era più in discussione, e che non aveva titolo ad alcuna lode; ma, in compenso, egli, ora, con sottigliezza, combatte, e lo ringrazio, la relazione che si discute; anche sui punti che, forse, gli è mancato il tempo di leggere.

L'articolo del progetto ministeriale presenta ipotesi che vanno al di là, me lo consenta l'onorevole ministro, della di lei intenzione; e il progetto della Commissione, interpretando il sentimento del ministro, avvertì che sarebbe una esorbitanza il lasciare la formola di lui; invece, in conformità del sentimento ministeriale, ha proposta una formola indiscutibilmente liberale, oltrechè giusta.

Che cosa domanda il signor ministro col suo capoverso che l'onor. senatore Finali vorrebbe mantenuto?...

Senatore FINALI. No, no.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Se non si riporta a quel capoverso, perchè l'onorevole Finali non presenta un emendamento?

Quel capoverso si riferisce a « coloro che non conseguirono il posto », vale a dire anche alla massa degli idonei. Ma, si badi che il posto lo conseguiscono non già tutti quanti i concorrenti dichiarati idonei, ma soltanto quelli che sono graduati primi per entrare nei posti pei quali è aperto il concorso; in generale, è molto maggiore il numero degli idonei che restano senza impiego, di quelli che lo conseguono.

Ebbene, sfuggì, nella proposta ministeriale, la frase che quelli i quali non conseguirono il posto, saranno esclusi da possibile immediato concorso, vale a dire anche i dichiarati idonei; i quali, invece, potrebbero essere eletti più tardi, anche senz'altro concorso, per una disposizione vigente, che l'odierno progetto mantiene. Ma, se l'esame serve per provare l'idoneità, se l'idoneità è già provata, e se il concorrente non conseguì il posto, sol perchè non ce n'era: a che limitare la sua libertà di rifare; anche immediatamente, un nuovo concorso? Da ciò il dovere dell'Ufficio centrale di apportare una prima correzione, eliminando la condizione del non conseguito posto.

Ma vi ha di più. Coloro che, nella prima prova non conseguirono il posto, possono, di-

ceva il progetto, per due volte successive essere ammessi a nuovo esame, dopo almeno sei mesi dalla data del precedente. Io dico, possono per 100 volte successive, se già erano idonei; la limitazione, rispetto agli idonei, non ha senso; è inutile pertanto mantenere le parole che la circoscrivono a due; ed è peggio il volere come intervallo tra la prova fallita e quella da riprendere, « almeno sei mesi dalla data precedente ». Il termine, per quanto sia piccolo, colpisce con ingiustizia quelli che furono idonei.

Derivò da ciò che la Commissione, nel fissare i due anni, entrò in un concetto diverso. Se si trattasse che la dichiarazione d'idoneità riguardasse persone che avessero superato almeno i 30 anni; la cosa migliore sarebbe di non ne parlare più; dopo due prove consecutive riuscite a male, l'insistere in altre prove, generalmente, sarebbe spesa perduta. Ma, siccome a 18 anni si può entrare negli esami, una prima, una seconda e perfino una quarta inidoneità non impediscono che, riprendendo gli studi, il volonteroso si metta in carreggiata. Però, quando per due volte consecutive c'è stata la dichiarazione d'inidoneità, considerava la Commissione che c'è da temere che gli studi non sieno stati forniti in modo adeguato al bisogno dell'esame: quindi un qualche tempo, perchè l'aspirante si metta in buona via, bisogna lasciarglielo; e il tempo fissò in due anni.

Ma, poichè si accusa di rigidità la formola della Commissione, la quale, in confronto di quella del ministro, è tanto più liberale; io personalmente dichiaro al signor ministro, che accetterei i sei mesi, come nel suo progetto ministeriale, ma nel senso nuovo e più benigno; la Commissione, però, da quanto ho capito, preferisce che si stabilisca un anno. Rilevo infine che tutte le ragioni della nostra proposta, benchè con grande sobrietà, erano state esposte nella relazione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io accetto la proposta della Commissione di limitare il tempo ad un anno: i due anni mi sembravano un poco troppo; forse anche sei mesi erano troppo pochi, ma due anni erano troppo; tanto più se si considera che negli esami si può talvolta non riu-

scire a nessuna delle materie; ma alle volte si può non riuscire soltanto in alcune; quindi quest'esame, che io chiamo di riparazione, può essere fatto benissimo dopo un anno.

PRESIDENTE. Rimane adunque il secondo capoverso come è proposto dalla Commissione, sostituendo « un anno » dove dice « due anni ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non ho difficoltà alcuna di accettare la sostituzione di « un anno » a « due anni », dopo le due prove fallite. Domando solo che si dica se si voglia prescindere da qualunque condizione di tempo, per l'ammissione alla seconda prova.

Il Governo proponeva che fallita una prima prova, prima di presentarsi alla seconda dovevano passare almeno sei mesi; la Commissione crede che non ve ne sia bisogno?

Io so per pratica che nelle amministrazioni questo succedersi di esami, senza alcuna presunzione che la condizione morale ed intellettuale dell'impiegato sia migliorata, non è opportuna...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si intende un anno fra la prima e la seconda prova.

Senatore FINALI... Sarebbe anche troppo; sei mesi possono bastare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sono termini di conciliazione.

PRESIDENTE. Se non mi mandano delle proposte formulate, io dei pensieri non posso metterli ai voti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ritenero cioè che la Commissione propone: « coloro che per due volte consecutive non conseguono l'idoneità, prima che trascorra un anno, non sono ammessi ad altro esame ».

PRESIDENTE. È quello che non accomoda al senatore Finali.

Senatore COSTA, *della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *della Commissione*. Il sistema della Commissione è questo: In seguito ad un primo insuccesso il candidato può presentarsi la concorso immediatamente successivo senza limite di tempo, sebbene a tutti sia noto che fra l'uno e l'altro corre sempre qualche intervallo.

Ma se un candidato è rimandato anche in una seconda prova, deve ritenersi che non sia preparato; ed allora richiede che l'intervallo per presentarsi ad una terza prova non sia minore di un anno.

La Commissione, anzi, diceva due; ma accetta anche il termine di un anno se il ministro insiste.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Ho chiesto la parola unicamente per domandare uno schiarimento alla Commissione ed al ministro.

Siccome facendo questa legge sullo stato degli impiegati civili, si fa una legge unica, che comprende tutte le amministrazioni dello Stato, meno, ben s'intende, quelle escluse dall'articolo 94, così nasce il dubbio se la restrizione contenuta nell'alinea dell'art. 18 debba estendersi anche agli esami presso un'altra Amministrazione.

Desidererei quindi sapere se, un aspirante il quale sia stato rimandato per due volte negli esami indetti presso un'Amministrazione dello Stato, possa, malgrado la restrizione sovraccennata, presentarsi prima che siano trascorsi due anni agli esami di un'altra Amministrazione, o se pure la restrizione comprenda anche il caso in cui il concorrente si presenti ad un esame presso altra Amministrazione. È una semplice interrogazione alla quale desidererei avere risposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. I diritti civili e politici di chi più volte è dichiarato inidoneo in un concorso, non possono subire alcuna modificazione.

Occorrerebbe una legge per interdire, a chi è disapprovato in un dato esame tendente a conseguire un dato ufficio, l'iscrizione a concorsi per analoghi o per diversi uffici.

Vi sono degli esami difficili e di lunga durata, che sono affrontati da giovani valorosi contemporaneamente ad altri esami per altri uffici.

Dunque, nel pensiero del Governo, ed in quello della Commissione, non nello spirito soltanto, ma anche nella lettera del capoverso dell'articolo 18, il divieto è circoscritto a quel dato

concorso, dal quale il candidato fu reietto consecutivamente due volte.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre proposte verremo ai voti su quella concordata dall'onorevole ministro e dalla Commissione, cioè di sostituire nel testo letto ai « due anni » « un anno ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 18 con questa variante; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Ferme le disposizioni sancite nelle leggi speciali a favore dei sottufficiali dell'esercito e della marina, per un terzo dei posti che rimangono disponibili nella classe inferiore degli impiegati d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza i segretari comunali patentati che abbiano prestato otto anni di lodevole servizio, secondo le norme stabilite con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero pregare l'Ufficio centrale di non voler sopprimere quella parte che riguarda i cittadini feriti combattendo in servizio della patria; poiché in realtà noi abbiamo moltissimi cittadini che hanno servito il paese e si trovano in condizioni intellettuali buone, ma nelle peggiori condizioni finanziarie.

Ora, perchè voi volete mettere, quando hanno la capacità ben inteso, perchè volete mettere questi uomini che hanno reso tanti servizi al paese, ed in condizioni non uguali, in confronto con i segretari comunali?

Quindi io pregherei l'Ufficio centrale di voler integrare quella parte che riguarda coloro che hanno combattuto in servizio della patria e sono stati feriti.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Farò una semplice osservazione di forma.

Quell'inciso « sentito il parere del Consiglio di Stato » mi pare che sia disposto in modo da far nascere l'equivoco che la preferenza sia data sentito il parere del Consiglio di Stato: quindi direi: « con decreto reale emanato con parere del Consiglio di Stato ».

È una questione di pura forma.

Io credo che la Commissione la possa accogliere.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. In quanto a quest'ultima osservazione, giacchè prendo la parola, dirò a nome del relatore, che siamo tutti di accordo che le parole: « sentito il Consiglio di Stato », si riferiscano al decreto reale.

Ad ogni modo se qualcuno ha qualche dubbio sarà bene toglierlo, quantunque non si riesca a comprendere quale altra significazione potrebbero avere, giacchè non si può supporre che per le nomine del personale si richieda il parere del Consiglio di Stato.

Quanto alla prima noi preghiamo il signor ministro di non insistere.

Niuno può dubitare che il Senato voglia e sappia rendere omaggio a coloro i quali espongono la loro vita per la patria. Ma a noi non pare che sia questa occasione opportuna di darne prova; a noi pare anzi che non convenga aggiungere ai titoli per aspirare ai pubblici impieghi un coefficiente estraneo, direi così, alla pura e semplice capacità ed attitudine al pubblico ufficio al quale si aspira. Per benemeriti della patria, la patria può trovare altri mezzi di remunerazione; ma mettere questo titolo sulla bilancia in confronto di chi, forse, non ha potuto avere occasione di conseguirlo, non pare che convenga.

Nel corso della carriera si potrà tener conto anche di questa benemerita. Ma, siccome non è data a tutti la fortuna di combattere e di esporre la vita per il paese ammetterla come titolo equipollente al concorso, equivarrebbe a costituire una disuguaglianza di diritto, la quale potrebbe nuocere ad una perfetta giustizia distributiva nel conferimento dei pubblici impieghi.

Prego quindi il signor ministro di non insistere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ho domandato la parola unicamente per dire che ci fu una minoranza, rappresentata soltanto dal relatore, nel senso del concetto del signor ministro.

Il relatore notava: sono quasi spariti coloro i quali si trovino feriti combattendo, in servizio della patria; i casi presenti, in ogni modo, sono eccessivamente rari. Un ministro che volesse tenerli in considerazione, potrebbe forse avere anche altri mezzi. Ma non ci sarebbe da temere che potesse abusare della facoltà che chiede. Aggiungasi che, più del presente, la disposizione può aver valore per l'avvenire. Per questo, io avrei accettato anche l'inciso della proposta del ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se la Commissione non avesse ammesso, pur rispettando le disposizioni sancite nelle leggi speciali, i sottufficiali dell'esercito e marina, comprenderei le osservazioni dell'onor. Costa; ma dal momento che esso ammette i sottufficiali dell'esercito e della marina, francamente non comprendo la esclusione per coloro che hanno servito il paese, sono stati feriti, e hanno per giunta dimostrata e provata la loro capacità.

Si dice: Ma si può provvedere in altro modo. Io francamente non so in che modo si potrebbe provvedere. Diritto a pensione questi non hanno. Se volete precludere loro la via di avere un modesto ufficio, perchè qui non si tratterebbe di uffizi elevati; se non volete parificarli a coloro che hanno avuto l'onore di appartenere all'esercito, francamente a me ciò sembrerebbe troppo.

Quindi io rinnovo la preghiera alla Commissione di voler consentire la parità di trattamento che io invoco a favore di coloro che ebbero la fortuna di servir la patria nei giorni della prova, e furono feriti.

PRESIDENTE. Il signor ministro riprende come emendamento l'inciso:

« I cittadini dal ministro dichiarati idonei, che siano stati feriti combattendo in servizio della patria ».

Il signor senatore Zini propone quest'altro emendamento:

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1892

« Con decreto reale emanato col parere del Consiglio di Stato ».

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Le parole: « emanato col parere del Consiglio di Stato » io non le potrei ammettere, perchè nasce l'equivoco che questo parere dovrebbe essere conforme.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si possono sostituire alle parole: « emanato col parere del Consiglio di Stato » queste altre: « sentito il parere del Consiglio di Stato, secondo le norme stabilite, ecc. »

PRESIDENTE. Il signor ministro riprende la sua proposta?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Spero che anche la Commissione voglia accettarla.

PRESIDENTE. Si compiaccia la Commissione di dichiararlo e così la porrò ai voti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione accetta

PRESIDENTE. Pongò ai voti l'inciso che il ministro domanda di ripristinare in questo articolo, cioè: «..... i cittadini dal ministro giudicati idonei, che siano stati feriti combattendo in servizio della patria.... ».

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Quest'inciso si riferisce semplicemente agl'impiegati di terza categoria.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. S'intende.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'inciso che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il resto dell'articolo è identico, vi è solo in fine una variazione di forma: « secondo le norme stabilite, sentito il parere del Consiglio di Stato con decreto reale ».

Pongo ai voti questa inversione di parole. (Chi l'approva è pregato d'alzarsi).

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti in complesso l'articolo 19 così emendato:

(Approvato.)

Art. 20.

L'impiegato di prima nomina dovrà, prima di essere immesso in ufficio, prestare innanzi al ministro, o al funzionario a ciò delegato, il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate.

Il rifiuto del giuramento produce la decadenza della nomina.

Senatore OTTOLENGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Io chiedo anzitutto venia al Senato se mi occorre rompere il silenzio che sarebbe stato doveroso per me di mantenere ancora; ma siccome (da più di 20 anni) ho l'onore di presiedere la Società nazionale di mutuo soccorso fra gl'impiegati, istituzione che credo costituisca non solo una gloria lombarda, ma anche italiana, se io avessi lasciato sfuggire l'occasione della discussione di questa legge senza dir parola, io non avrei potuto evitar delle censure, e avrei incontrato una responsabilità dalla quale nessuno avrebbe potuto salvarmi. Non si attribuisca quindi ad ambizione se io prendo la parola in questo alto Consesso, ma lo si voglia invece attribuire ad una ineluttabile necessità ed alla quale mi è forza di obbedire.

Fatta questa dichiarazione spero che il Senato mi vorrà ascoltare benignamente.

Io credo che l'articolo della legge in discussione come fu modificato dalla Commissione non risponda esattamente a quegli scopi che si prefiggeva di ottenere il progetto ministeriale. Credo che la formola ministeriale fosse molto più degna di plauso, perchè era molto comprensiva, perchè rendeva un esplicito omaggio al principio dell'ereditarietà della monarchia, evitando quelle eventuali e possibili restrizioni mentali che in materia di giuramento sono sempre da temersi.

In tal modo la formola sovra accennata non mirava soltanto al presente della monarchia ma pensava anche all'avvenire di essa. Queste sono le ragioni che mi suggeriscono di dare la preferenza all'articolo di cui è caso quale figura nel progetto ministeriale.

Io trovo poi che i motivi addotti dalla Commissione nella sua relazione per dipartirsi dalla

formola ministeriale non siano abbastanza convincenti.

La Commissione per bocca dell'illustre suo relatore dice: « che non ha voluto (V. pag. 8 della relazione) affrontare l'esame della formola proposta nell'articolo ministeriale bastando all'uopo applicare quella che di presente è consacrata nella legge sull'ordinamento giudiziario ».

Or bene, a mio sommosso avviso, queste considerazioni dotate di un certo valore riescono manchevoli all'uopo perchè fanno astrazione da un principio che costituisce una delle più solide basi della monarchia.

Tale riflesso m'induce a dare la preferenza alla formola adottata nell'art. 22 del progetto ministeriale e mi astengo dal ripetere le ragioni che ho avuto l'onore testè di esporre al Senato. Non pare poi nè giusto nè conveniente il pretendere che una formola adottata per una sola classe d'impiegati, vale a dire di quelli appartenenti all'ordine giudiziario, si debba estendere a tutta la famiglia dei pubblici funzionari.

Trattandosi ora di una legge generale, sarà migliore partito quello di accettare la dizione dell'art. 22 del progetto ministeriale. Ma su questo punto il Senato è arbitro assoluto, il Senato colla sua saviezza potrà meglio d'ogni altro decidere quale delle due dizioni sia la migliore e meriti la preferenza.

Quello che a me preme moltissimo di far osservare e di mettere in chiaro si è questo, che l'art. 22 del progetto ministeriale si occupa di una questione che fu totalmente lasciata in disparte e non se ne fa alcun cenno nell'articolo proposto dalla Commissione, questo articolo infatti non si occupa *del ritardo non giustificato a prestare giuramento e che equivale a volontaria* dimissione, nell'articolo del progetto ministeriale.

Io mi permetto di domandare alla Commissione per quale motivo non si sia occupata di questo caso?

Qual colpa si potrà fare ad un pubblico funzionario se per cause, a lui non imputabili, ha ritardato di andare a prestare il giuramento?

Il parificare questo caso a quello del *rifiuto* a giurare non mi sembra giusto.

Credo invece che fosse molto giusto il concetto del ministro, allorquando si occupò di questa emergenza.

Quante circostanze, in pratica, possono impedire al funzionario il più bene intenzionato, di ottemperare al suo dovere di prestare il giuramento prescritto!

E perchè allora parerglielo a colui che recisamente si rifiuta di adempiere a questo obbligo sacrosanto del giuramento?

Mi pare quindi che l'omissione, il silenzio serbato dall'art. 20, proposto dalla Commissione, non sia del tutto giustificata e sia quindi preferibile l'art. 22 quale testualmente figura nel progetto di legge ministeriale.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Questo articolo 2 della legge pone per principio che l'esame conferisce il diritto all'impiego, ma l'articolo 20 sanziona la condizione della decadenza, quando non sia prestato giuramento.

Però l'articolo 23, comanda un periodo di esperimento durante il quale...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È soppresso.

Senatore PIERANTONI. Ho detto « pone »; dovevo dire invece « poneva ».

Il Ministero partirà da questo concetto: l'esame dà luogo all'ammissione all'impiego. Se fra cento ci saranno dieci posti da conferire 90 cederanno il posto ai migliori.

Comincio per la terza volta a parlare colla speranza di poter dire nettamente il mio concetto. Il titolo secondo s'intitola, *ammissioni, promozioni e traslocazione*. Base, condizione dell'ammissione, che è sinonimo della parola *promozione*, è un esame di concorso, e immediatamente dopo l'esame di concorso deve seguire il giuramento.

L'onor. collega Ottolenghi vorrebbe riprendere una parte dell'articolo del Ministero in cui è detto: Il rifiuto del giuramento o il ritardo, ecc.

Ma nel progetto del Ministero vi era qualche cosa di meglio dettato dall'esperienza.

L'esame di promozione dava bensì il diritto a una parte dello stipendio, che era di due terzi, ma il ministro si riservava un periodo di esperimento, dopo il quale l'impiegato poteva essere licenziato per *inettitudine* o per gravi motivi di disciplina.

Veramente vi era un po' di contrasto tra la frase « inettitudine » e la « promozione acqui-

stata », perchè il dover licenziare un impiegato che ha presentato titoli e sostenuto esame...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. In quell'articolo si diceva: « un primo impiego ».

Senatore PIERANTONI..... per inettitudine, addurrebbe la necessità di mandare alla *Lungara* gli esaminatori. Per ammettere inetti all'esame bisogna proprio credere che la Commissione non abbia avuto il bene dell'intelletto.

Ma cosa ancor più grave, o signori, mi richiama alla mente questo articolo, e permettete che io la dica senza rendere offesa alla classe rispettabilissima degli impiegati, alla quale io ho appartenuto, e per la quale ho bontà, memoria, onde, tutte le volte che io vedo un giovane d'ingegno, spinto dalla necessità della vita a cercare con la prova degli esami un impiego, sento nell'animo immenso e vivo dolore che a 16 anni provava quando vedevo le donzelle della mia terra recidersi la chioma e farsi monache. (*Approvazioni, ilarità*).

Proprio così! Però molti colleghi, i quali non erano entrati nell'Ufficio come vi giunsi io, per opera di governi dittatoriali e di luogotenenza, spesso mi raccontarono la triste lotta, in cui la loro coscienza si era trovata. Avevano veduto negli esami di ammissione il contrabbando delle tesi, dei libri, delle soluzioni poste persino dentro piccoli pani introdotti per ristorare le forze. Chi vive nell'Università e conosce i licei, sa che persino con l'organetto fu cantata la traduzione del tema di greco, sotto le finestre del luogo, ove erano adunati gli esaminandi. (*Ilarità*).

Sentii molti giovani esporre le ragioni delle preferenze: l'uno era il figlio del commendator X, l'altro il nipote del capo d'ufficio, il terzo il fidanzato della figlia del signor Y.

Altri aveva arguzia, che non tutti avevano, più facile la memoria, nessuna paura, forse l'improntitudine. E tale uomo passò innanzi agli altri e il vinto soffriva la umiliazione del suo ingegno e della sua onestà, perchè a lui ripugnava nell'animo la denuncia interessata della frode. (*Senzazione*).

Chi di voi è magistrato conosce alcuni casi di giurisprudenza, nei quali furono condannati giovani che per leggerezza d'animo, per amore delle sorelle di candidati si erano presentati a fare gli esami nel loro nome.

Vi fu un giovane, che oggi vive nel Brasile,

il quale condannato dalla Corte di Roma, fu assolto dai giurati di Venezia, perchè era una specie di commesso viaggiatore per gli esami. (*Ilarità*).

Quando inveniva l'amico, che non aveva il coraggio di presentarsi agli esami, ei vi andava senza mercede, si contentava di vedere le città italiane e faceva eccellente prova, guadagnando agl'individui, che si affidavano a lui, una buonissima classificazione.

I preferiti per quest'opera fraudolenta prendevano possesso dell'ufficio nelle Intendenze di finanza.

L'Amministrazione centrale li raccomandava per i punti, che pareva che avessero meritati. Gl'intendenti di finanza, che ricevevano con onore questi candidati fortunati, dopo poco tempo ne scoprivano l'ignoranza e scrivevano al ministero: « che l'aquila lontana era stata trovata un'oca ». (*Ilarità*).

In altri esami spesso convenne cambiare la nota dei temi, perchè gli esaminandi avevano i loro petti corazzati di quaderni di carta velina, scritti con caratteri minuscoli, che riassumevano tutto lo scibile richiesto, qualche volta si arrivò perfino a commettere al cartolaio, che più avea relazione con Londra, la carta simile a quella, che si adopera in certi dicasteri.

Grazie all'onore italiano, io vo' dire che codesta malattia esiste, ma non in grandi proporzioni. Ma, a parte queste frodi, queste nequizie, queste malizie, credete pure che il giudicare con severa misura di giustizia il prodotto scientifico orale o scritto di cento, duecento o cinquecento giovani, è lavoro assai difficile, che perturba lo stesso esaminatore.

Mi affido a quanti di voi faceste parte di Commissioni di esami per falange e sapete il sistema che si tiene.

PRESIDENTE. Signor senatore, lo prego di considerare che il Senato coll'art. 17 già ha approvato gli esami.

Senatore PIERANTONI. Lo so, ma io parlo per proporre un esame di risulamento.

Il sistema che si osserva è questo. La Commissione è composta di cinque o sei personaggi tra magistrati, professori e consiglieri di Stato o della Corte dei conti, e capi d'ufficio.

Costoro debbono dividersi i lavori scritti; poi ciascuno degli esaminatori farà relazione dei temi a lui affidati. Per quanto il voto sia com-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1892

plessivo, è sempre il voto del relatore, che è preponderante.

Il relatore ne sa più degli altri. Per questo che succede?

Uno ha più rigore, un altro la vede in un modo circa al tema, perchè segue talune dottrine; altri si contenta del poco e forse della buona forma.

Segue perciò che la prima classificazione non è molto ponderata. Ora se volessi citare gli esempi di parecchi Governi liberali, potrei addurre esempi del sistema del doppio esame, l'uno di ammissione, l'altro del risultato del tirocinio.

Perciò io desidero che la Commissione riprenda l'art. 22 e lo emendi in questo senso col dire:

« Durante i primi sei mesi dalla sua designazione ad un impiego civile, l'impiegato riceve due terzi di stipendi; dopo un anno di esperimento vi sarà un secondo esame di classificazione ».

Creda pure, onorevole ministro dell'interno, che se ella riprenderà il suo progetto antichissimo, si eviteranno tutte le cuccagne e tutti quegli agguati che sono possibili, perdurando il metodo antico.

Con gli esami di risultamento si avranno funzionari, i quali non saranno sospettati di essere entrati per la via occulta.

PRESIDENTE. Ella ritorna sull'art. 23 e vi fa un emendamento?

Senatore PIERANTONI. Pongo per regola che vi sia un doppio esame. Un esame di promozione e di ammissione, ed un esame di classificazione, e sarà anche un beneficio, perchè sarà una riprova e servirà per non fare addormentare durante un anno i poveri giovani, i quali potranno così compire la loro coltura.

Questo piacerà ai giovani volenterosi ed onesti, che sono la maggioranza, e che renderanno efficacissima l'azione degli esami di risultamento.

Spero che la Commissione, l'onorevole ministro ed il Senato vogliano dar ragione a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di discutere la proposta fatta dall'on. Pierantoni pregherei il Senato che volesse esaurire la discussione intorno all'articolo 20.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Il giuramento io lo vorrei dato dopo il secondo esame.

PRESIDENTE. Allora formoli le sue proposte e me le mandi, perchè altrimenti non so come dirigere la discussione se si capovolgono tutti gli articoli.

Senatore PIERANTONI. Ma io sto discutendo l'articolo 20.

PRESIDENTE. Scusi, ella ora discute il 23, il quale verrà in seguito all'esame del Senato.

Se ha qualche emendamento me lo mandi scritto ed io lo metterò prima in discussione e poi ai voti.

Senatore PIERANTONI. Sta bene, ora lo scrivo.

PRESIDENTE. Ed ora do facoltà di parlare all'onor. senatore Vincenzo Calenda.

Senatore CALEND A V. Ho chiesto la parola sentendo l'on. Ottolenghi muovere la questione della formola del giuramento. È una questione abbastanza delicata su cui la Commissione ha creduto di sorvolare, accontentandosi di richiamare una formola la quale già da 30 anni è in vigore per i funzionari dell'ordine giudiziario.

Dall'on. Ottolenghi si è detto che, trattandosi di una legge generale, bisogna ora affermare, com'è nella formola dello schema ministeriale, lo scopo in chi giura di volere il bene irreparabile del Re e della patria. Parrebbe quasi che con la formola proposta dall'Ufficio centrale vi possa essere un giuramento di funzionario, che si proponga altra cosa che cotesto altissimo scopo. Or se la questione non fosse stata mai mossa, io avrei detto: passi pure la formola proposta dall'on. ministro dell'interno: ma quando l'Ufficio centrale ha creduto di richiamarne un'altra che già è legge dello Stato, io credo che l'Ufficio centrale si sia portato con quella prudenza la quale, massime in questioni così delicate, vuole esser tenuta in piena considerazione dal Senato.

D'altronde la formola dell'Ufficio centrale non porta in sè scolpito ciò che deve essere la meta di ogni funzionario italiano, il bene inseparabile del Re e della patria?

Che cosa dice quella formola?

Dice: giuro di essere fedele al Re, giuro di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi dello Stato; le quali leggi del Regno al pari

dello Statuto non possono essere, non possono proporsi altra cosa che la fermezza delle istituzioni monarchiche, il bene della patria italiana. E poi quando si aggiunge: giuro di adempiere alle mie funzioni da uomo di onore e di coscienza, può esserci mai onore e coscienza che si scompagnino dal proposito di volere il bene del Re e della patria?

Dunque quello che il ministro dell'interno vi proponeva, già si ha in una formola che è legge dello Stato; che, se per ipotesi si volesse adottare la formola dell'art. 22 del progetto ministeriale, allora si avrebbe lo sconcio ben grave di una classe di funzionari, e certamente non piccola, poichè comprende tutto l'ordine giudiziario, che presta il giuramento in un modo, ed un'altra che dovrebbe apertamente giurare di volere inseparabile il bene del Re e della patria.

E i magistrati e i minori funzionari giudiziari non vogliono essi pure inseparabile il bene del Re da quello della patria, allorchè giurano di esercitare le loro funzioni lealmente secondo coscienza?

Posta la nuova formola, s'imporrebbe la necessità di modificare la legge sull'ordinamento giudiziario, essendo inconcepibile che, personalità non politiche, che non sono nè senatori nè deputati, ma funzionari civili dello Stato, che non fanno le leggi - le quali appunto debbono proporsi a scopo il bene inseparabile del Re e della patria - ma sono chiamati ad osservarle, taluni giurino in una guisa, altri in un'altra.

Così stando le cose a me sembra accettabile la proposta della Commissione, perciocchè quel che il ministro colla sua formola diceva in modo esplicito è implicito nella formola proposta dalla Commissione. S'aggiunga che la proposta è conforme ad una legge dello Stato; e che certo non è prudente venire rimutando la formola del giuramento dopo trent'anni che esiste il Regno d'Italia, mostrando di accorgersi oggi che quando i funzionari giuravano con quella formola, abbiano potuto volere altra cosa che non è il bene della patria, l'osservanza e la devozione alla monarchia che così gloriosamente ci regge.

Io pregherei quindi di non insistere nella mozione, e di starsene alla formola che l'Ufficio centrale ha proposta nel suo art. 20.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Con permesso del Senato risponderò brevemente.

Il mio onor. contraddittore, di cui non ho l'onore di rammentare il nome, svolse un concetto che mi pare contemplato nel progetto ministeriale e dimenticato dalla Commissione, ed è quello di rendere omaggio al principio della ereditarietà della monarchia.

Difatti il progetto ministeriale parla del Re e *suoi successori*. Di questi non si parla nell'articolo sostituito dalla Commissione.

Ecco perchè io ambiva di asserire che doveva avere la preferenza il progetto ministeriale nel senso che non pensava solo al presente ma pensava anche all'avvenire.

L'onor. contraddittore mi dice che la formola proposta dalla Commissione è adottata da 30 anni.

Ma mi dispiace di dovere osservare che i tempi sono un po' mutati e che anche nel campo della coscienza si è introdotta un po' di elasticità, ecco perchè io amerei una formola di giuramento che fosse la più estesa possibile che offrisse garanzie serie contro pericolose e pretestuose sofisticherie nel campo della coscienza e non si potesse dire da uomini poco scrupolosi, noi stiamo alla formola di giuramento prestato, e nei soli termini in cui era concepita; essa sola c'impone un vincolo, conserviamo nel resto la piena ed intera nostra libertà. Basta accennare a tale pericolo perchè si desti la sollecitudine di quanti nutrono amore per le istituzioni che fortunatamente ci governano.

Io credo con ciò di avere esposte le ragioni che mi inducono a dare la preferenza alla formola di giuramento contenuta nel progetto ministeriale.

Del resto la formola proposta dalla Commissione è simile a quella del giuramento che prestano i giurati; anch'essi prestano giuramento in nome dell'onore e della coscienza, quindi essa viene ad assumere l'impronta ed un carattere puramente giudiziale; ma quando si tratta, come attualmente di una legge generale, non è logico di fare in modo che la formola di giuramento che si presta sia di un carattere diverso, sia più estesa e più particolareggiata?

Allora non è più possibile la restrizione mentale sempre da temersi in materia di giura-

menti. Ecco perchè io ritengo che il mio contraddittore non abbia confutato vittoriosamente la tesi sostenuta colle mie deboli forze. Perciò ripetendomi, dichiaro che esiste una lacuna nella formola del controprogetto nel senso che non rende il dovuto omaggio al principio di ereditarietà della monarchia. E questo è un elemento da non trascurarsi, non dico altro.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Do-
mando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dal discorso dell'onor. Pierantoni rilevo solamente una parola...

PRESIDENTE. Debbo dire per economia di discussione che il signor senatore Pierantoni, all'art. 20 non fa nessuna proposta e rimanda la sua proposta all'art. 23.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Sono precisamente nell'idea dell'onor. presidente; l'accenno all'amico e collega Pierantoni non facevo, perchè volessi discutere ciò che egli ha proposto, ma per rilevare una sola frase all'indirizzo della Commissione, forse sfuggitagli senza volerlo.

Disse che la Commissione mancava di buon senso, allorquando essa parla d'*inettitudine* d'impiegati...

Voci: No, non ha detto questo; parlava della Commissione di esame.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Allora non se ne parli più.

PRESIDENTE. Capirà bene, onorevole Majorana-Calatabiano, che io non avrei lasciato passare una frase simile, nè il senatore Pierantoni l'ha pronunciata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Logicamente, non sarebbe stata del tutto strana la frase, comechè non meritata; poichè nell'articolo 23 del progetto ministeriale di cui egli parlava, si accenna appunto all'*inettitudine* degli impiegati. Pareva quindi che il senatore Pierantoni, accusando di mancanza di buon senso la Commissione che vede l'*inettitudine* in alcuni impiegati, scambiasse l'articolo ministeriale che difendeva, col sentimento contrario della Giunta che lo emendava.

Pochissime parole, in risposta al senatore Ottolenghi.

Già il senatore Calenda ha tolto al Senato

il fastidio di essere intrattenuto ulteriormente sopra il punto che si riferisce al giuramento.

Noi abbiamo due formole di giuramento: una essenzialmente politica, che è consacrata nello Statuto, ed un'altra civile o giudiziaria che è scritta nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Il progetto che fu più volte votato dal Senato, faceva molto meno di quello che propone oggi l'Ufficio centrale.

Quel progetto diceva: (art. 15) il giuramento sarà prestato « secondo le norme fissate dai regolamenti di ciascuna amministrazione ».

È venuto il progetto odierno del signor ministro, il quale non si contenta di richiamare letteralmente la formola del giuramento politico, ma la svolge ancora alquanto.

La Commissione, con la sua proposta, era nel sistema di considerazioni del nostro senatore Calenda. Dicemmo: perchè dobbiamo introdurre una formola diversa da quella che è stabilita per la classe degli impiegati che, nel suo insieme, rappresenta uno dei poteri dello Stato, l'ordine giudiziario?

Se ci fosse una legge più generale di quella degli impiegati civili, per cui si proponesse una formola unica per ogni sorta di pubblici ufficiali, nonchè per gli alti ufficiali politici e parlamentari, naturalmente non ci negheremmo a rivedere, ampliare, e saremmo lietissimi di entrare nel proposto ordine d'idee.

Eppure noi non torniamo semplicemente alle nostre più antiche deliberazioni, e a quelle di altri ministri, accettate dal Senato. Prendiamo occasione dal fatto che l'attuale ministro vuole esplicita la formola del giuramento, e l'esplichiamo senza andar ricercando nuovi termini, ma adottando quelli precisi coi quali va applicata all'ordine giudiziario.

E, siccome tutti i concetti importanti nell'ordine costituzionale, politico e morale, sono consacrati nell'accennata formola, così noi faremmo opera inutile, se non pure perigliosa, ove volessimo far diverso o di più. Faremmo cosa perigliosa, poichè si costringerebbe Governo e Parlamento a rivedere la formola giudiziaria che già esiste; inutile, perchè qualunque formola novella non aggiungerebbe nulla di sostanza a quanto è stato fatto fin qui, e che andrebbe regolato con la proposta della Commissione.

Questa è la sola ragione, per la quale l'Ufficio centrale si è condotto, nel discorrere dell'art. 20, con grandissima, e anche, se si vuole, insolita parsimonia.

Ma l'onorevole Ottolenghi, oltre di domandare l'emendamento della prima parte qual'è proposta dall'Ufficio centrale, vuole anche emendato il capoverso che tratta della pena contro chi non vuol giurare; e chiede la restituzione delle parole « o il ritardo non giustificato », come significanti diniego di giurare, e però, come questo, equivalenti la volontaria dimissione.

L'Ufficio centrale fa rilevare che non è questo il luogo di stabilire nuove sanzioni, per le quali un cittadino che ha avuto la nomina a un pubblico ufficio, possa perdere il suo diritto non peranco esplicito, perchè va sottoposto alla condizione dell'accettazione seguita dal giuramento.

Sarebbe una cosa nuova il prescrivere, che il ritardo non giustificato equivalga a volontaria dimissione. Ma se ciò fosse giusto, sarebbe bene che a simile sanzione non isfuggisse alcuno di tutti quegli alti o medi o piccoli funzionari e magistrati, per i quali alla legge rispettiva, da quella che discutiamo, viene riservata, e dalla presente non sono colpiti. Ma, finchè si stabilisce una sanzione normale per il rifiuto del giuramento, ciò emerge e si giustifica dal concetto stesso dell'articolo 20 dell'Ufficio centrale, e del 22 del progetto ministeriale; e però noi l'accettiamo. Aggiungere poi le parole « o il ritardo non giustificato » come equivalenti a volontaria dimissione, non significa altro che sottoporre la condizione dell'impiegato all'apprezzamento arbitrario del ministro.

Il ritardo può esserci infatti, e può essere legittimissimo; ma il giudice che deve giudicare se il ritardo è effettivamente giustificato, non può essere altri che il ministro.

Ora c'è forse una garanzia per l'impiegato, nell'ipotesi che il ritardo fosse indiscutibilmente giustificabile e perfino giustificato, e, al contrario, il ministro lo sentenziasse non giustificato e desse perciò a sè diritto e dovere di dichiarar dimissionario l'impiegato?

Non ce n'è alcuna.

Togliamo, d'altra parte, o soltanto menomiamo noi forse, con l'eliminazione dell'inciso

ministeriale, i mezzi che sono in potere del Governo, d'intimare, prescrivere un termine entro cui giurare, dicendo all'eletto: se voi non vi affrettate a giurare, considero ciò come rifiuto di giuramento, e reputo acquistato a me il titolo delle vostre dimissioni?

Togliamo noi il mezzo al signor ministro di dire all'eletto: entro questo termine non solo giurate, ma andate a raggiungere la residenza; e, se questo voi non fate, vi avverto che la nomina non avrà più valore?

Noi non togliamo nulla di tutte quelle ed altre armi ancora, di tutte le garanzie che sono in potere del Governo, perchè costringa l'impiegato, pena la sua dimissione, a rompere l'indugio del ritardo del giuramento. Ma non potevamo consentire ad introdurre, in una legge che s'intitola dello stato degl'impiegati, e che, allato delle sanzioni anche contro di loro, deve provvedere, quanto più si può armonicamente alle loro guarentigie, ad introdurre, dico, delle disposizioni che abbiano virtù di contraddire a cotesto sistema di guarentigie.

Per queste ragioni, l'Ufficio centrale, sperando che l'onorevole signor ministro si trovi d'accordo con esso, mantiene l'articolo quale è stato emendato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho assistito al principio della discussione di questo articolo e quindi può darsi che ripeta cose già dette, ma non posso fare a meno di fare alcune osservazioni sopra la formola del giuramento proposta dall'Ufficio centrale.

Io ne ho cercato nella relazione le ragioni e non ne ho veduta che una, quella di uniformarsi alla formola adottata per l'ordinamento giudiziario.

Io ignoravo quella formola, ma ora che mi viene sott'occhio non posso dire che mi paia felice, neanche per la magistratura, perchè un uomo non s'impegna ad essere un uomo d'onore, o lo è o non lo è, nè ad operare secondo coscienza. Ciò è presupposto in ogni persona che aspiri ad un pubblico ufficio. Ed infatti tanto meno avranno d'onore e di coscienza i supposti candidati, tanto meno avranno difficoltà a giurare, senza sentirsene perciò più obbligati.

L'essere uomo d'onore, e l'operare secondo la propria coscienza non è materia di giura-

mento; dunque mi pare questa una frase infelice.

Nell'ordine giudiziario questa formola esiste, e certamente non varrebbe la spesa di fare una legge per correggerla; ma nell'ordine giudiziario, i cui componenti hanno un'azione propria e discreta, può essere una frase infelice, ma può avere un senso; e cioè che il magistrato s'impegna nell'esercizio di questo suo potere discreto di non avere altra guida che la propria coscienza, e di giudicare indipendentemente da qualunque altro criterio, sia di politica, sia di qualunque altro genere.

L'espressione non è buona ma il concetto è comprensibile.

Ma l'impiegato avendo uffici determinati e precisi non vi è ragione per sottoporlo ad un giuramento che è per se stesso inammissibile. Non si può domandare ad un uomo, anche che sia un impiegato, di dichiarare che è un galantuomo.

Io credo invece che la formola dell'on. ministro che è presso a poco quella adottata generalmente presso di noi abbia la sua piena ragione d'essere. Il più perfetto galantuomo può avere un altro ordine d'idee, che non sia quello che esso è chiamato a servire, e quindi è comprensibile ed opportuno che prima d'impegnarsi a servirlo egli dichiari di riconoscere quell'ordine d'idee.

Per conseguenza se si metteranno ai voti le due formole, voterò quella del Ministero, che mi pare più larga e più logica.

Senatore BARGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARGONI. Io mi limito a fare una semplice osservazione di fatto nella speranza che essa valga ad eliminare le eccezioni sollevate dall'on. senatore Calenda.

Se la formola del giuramento per gli ufficiali dell'ordine giudiziario è in vigore da trent'anni, quale è riportata nell'articolo 20 della Commissione; quella riferita nell'art. 22 del progetto ministeriale è in vigore da molto maggior numero di anni.

E il mutarla oggi potrebbe forse far nascere qualche difficoltà, d'indole assai delicata.

La formola che oggi si usa per gli impiegati civili e che è ripetuta nel progetto ministeriale, è quella che, nonostante la mancanza di una legge, si è praticamente adottata per tutte le

amministrazioni dello Stato. Non c'è che da fare appello a quanti qui siamo, che abbiamo appartenuto o appartengono oggi all'una o all'altra delle amministrazioni civili dello Stato, per sentirci ricordare che i decreti reali di nomina sono seguiti dalla prestazione del giuramento, dato in base a quello che il relatore della Commissione chiama la formola politica, ma che realmente è la formola più generale usata per tutti gli impiegati civili, eccezione fatta per quelli dell'ordine giudiziario, pei quali esiste una legge speciale. Io credo che basti questa considerazione, senza accennare ai pericoli che implicherebbe il vederla oggi mutata, per persuaderci che convenga attenersi all'articolo del disegno di legge ministeriale.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Se non si fossero fatte delle osservazioni io mi sarei tacito parendomi ormai impossibile che cada a qualcheduno in mente che giurando fedeltà al Re non si giuri fedeltà alla patria e viceversa.

Queste due cose si confondono, sono talmente unite che non è possibile giurare una cosa senza giurare l'altra; ma giacchè sono state fatte delle osservazioni io vorrei pregare l'Ufficio centrale di consentire che resti la formola che finora è stata sempre osservata.

I prefetti, per esempio, giurano con questa formola...

Senatore PIERANTONI. Così i ministri, così i professori, ecc.

NICOTERA, *ministro dell'interno*... e così credo tutti gli impiegati dello Stato.

Osservo poi che nel caso di nuovo Regno gli impiegati civili non rinnovano il giuramento, ed allora sarebbe necessario includere nella formula tale esenzione.

A me sembra non molto conveniente stabilire una differenza fra il giuramento che danno i corpi politici, quello che dà l'esercito, e il giuramento che si vorrebbe far dare agli impiegati civili.

È vero che si può dire: la Camera e il Senato sono corpi politici e giurano con quella formola, e i magistrati che non sono un corpo politico, giurano invece con quella che avrebbe voluto introdurre l'Ufficio centrale.

Io non voglio pronunciarmi, e non voglio ri-

cercare le ragioni della differenza fra il giuramento politico e il giuramento che danno i magistrati.

Dico soltanto questo: siccome noi abbiamo da tanti anni adottata questa formola, siccome ora sorgono obiezioni, a me sembra più conveniente di non insistere sulla questione, tanto più perchè in fondo siamo d'accordo, e vogliamo la stessa cosa. Pregherei quindi l'Ufficio centrale di mantenere la formola che fino a questo momento si è adottata.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. La Commissione se avesse potuto prevedere una discussione come quella che fu fatta, si sarebbe forse astenuta dal proporre l'emendamento che ora si discute. Essa ha creduto di unificare la formola del giuramento, adottando quella prescritta per i funzionari dell'ordine giudiziario, lasciando quella prescritta dallo Statuto per il giuramento politico.

Ma non crede che convenga protrarre di soverchio questa discussione. Mi si permetta solo di dire, che la formola proposta non è nemmeno quella prescritta dallo Statuto. Ma per amore di pace, votiamo tutti d'accordo la formola ministeriale. I funzionari onesti saranno egualmente onesti qualunque sia la formola del giuramento che saranno chiamati a prestare.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione sostituisce al primo comma da esso proposto il primo alinea del progetto ministeriale che rileggo:

« L'impiegato di prima nomina dovrà, prima di essere immesso in ufficio, prestare innanzi al ministro, o al funzionario a ciò delegato, giuramento di essere fedele al Re ed a' suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le funzioni affidategli col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Mantiene poi il capoverso secondo come lo ha modificato:

« Il rifiuto del giuramento produce la decadenza della nomina ».

Pongo ai voti il primo alinea che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complessò de' l'art. 20.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor senatore Pierantoni propone di riprendere l'articolo 23 del progetto ministeriale che è il seguente:

Art. 23.

Durante i primi sei mesi dalla sua designazione ad un primo impiego civile, ogni impiegato riceve solo due terzi dello stipendio assegnato alla sua classe dal ruolo organico.

In tale periodo di esperimento egli può essere licenziato per inettitudine o per gravi motivi di disciplina, previo parere del consiglio di amministrazione nel primo caso, e del consiglio di disciplina nel secondo.

Trascorso il semestre senza demeriti, l'impiegato acquista diritto alla nomina definitiva ed all'intero stipendio.

Propone poi un'aggiunta di questo tenore:

« Dopo un anno di esperimento vi sarà un esame pratico di classificazione ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ho anche proposto, se ella me lo permette che, *i primi sei mesi, o il semestre*, sarebbero convertiti nei due capoversi, primo ed ultimo, nelle parole: « durante il primo anno ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il signor ministro di dare il loro parere su questo emendamento.

Mi pare che sarebbe opportuno il sospenderlo anche questo articolo.

Senatore COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. La proposta fatta dall'onorevole Pierantoni è proposta di grande portata perchè potrebbe sconvolgere (adopero questa, parola in senso benevolo) tutto il sistema della legge. Aggiungendo un esame di conferma a complemento di quello di concorso, e conservando quello per il passaggio dal primo al secondo grado, si farebbero salire a tre gli esami durante la carriera; il che sembra soverchio. Ma la Commissione non vuole pronunciarsi senza avere attentamente studiata la proposta.

La questione è molto grave; è però prego il

Senato di permetterci di riflettere e di conferire poi con l'onor. Ministro per riferire in una delle prossime sedute.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. senatore Costa mi dice che io voglio sconvolgere la legge; ora quando si sconvolge si mette sempre un po' di disordine....

PRESIDENTE. Sconvolgere nel senso di mutare.

Senatore PIERANTONI.... Va bene: accetto il mutare.

Ora io ho voluto emendare questo articolo perchè il sistema dell'alunnato o tirocinio pratico, sta in quasi tutti i paesi ed ha dato sempre ottime prove, sino a quando non si è voluto considerare il sistema delle cernita degli impiegati simile al fatto del padrone che va sul mercato a domandare la mano d'opera.

Ora sotto questo aspetto io credo che farà opera buona e prudente la Commissione di studiare questa grave questione. Per esempio, nel Ministero degli affari esteri per la legge attuale vi è il volontariato. Oggi si intenderebbe di fare un passo innanzi, e rendere serio, pratico questo tirocinio, e non lasciarlo subordinato a quella divisione del lavoro interno spesso infingardo.

Un povero impiegato, che entra in un Ministero, sarà mandato in una divisione in cui vi è più di un ufficio di compilazione; dovrà mantenere registri e non si potrà distinguere, spesso egli si affeziona o no al superiore che dovrà fare gli specchi caratteristici.

Una sola domanda all'onorevole amico Costa: gli avvocati dell'avvocatura erariale entrano in questa legge? Fo la domanda, perchè l'art. 101 mi permetterà di parlarne.

Ma anche qui vogliamo sapere se certe amministrazioni dello Stato siano o no comprese in questa legge. Perchè voler poi lasciare dei dubbi?

E se realmente avessi molta fede in questa legge, che va e ritorna nelle due Assemblee come una spola che corre sul telaio, chi sa quante osservazioni io non farei.

Invece mi riassumo e tengo soltanto a fare quel poco, che modestamente potrà essere il migliore. Nello stesso tempo vorrei purgare la cernita degli impiegati da quel caso fortuito che è l'esame.

Questo è prudenza politica, è coordinazione, è moralità, è perfezione secondo il mio modo di vedere; perchè quando il senatore Gadda colla sua altissima esperienza vi parlava della necessità di disaccentrare gli esami, fece proprio l'esordio del mio discorso.

Egli ha detto: quando avete fatto centro Roma degli esami, vi sono le agitazioni, le raccomandazioni.

Ebbene, sapete che cosa ho veduto io negli esami? Che spesso i soli nomi di persone, che i poveri provinciali non hanno mai veduto da vicino, impauriscono.

Un Boccardo che viene ad esaminare in economia politica, un Costa che viene ad esaminare in tutte le leggi umane e divine, perchè l'avvocatura erariale le conosce tutte, sono tali persone da far tremare le vene ed i polsi.

Invece chi ha conosciuto il cuore, l'animo, le qualità dell'onor. Boccardo e dell'onor. Costa, li dice buoni, come fu detto di Leone X: *mitis ut agnus*.

Ho veduto negli esami perfino degli svenimenti, ho visto delle persone, che non hanno il coraggio di presentarsi nemmeno davanti all'onor. Finali che è tanto buon amico. (*Risa*). E se voi potete avere dei casi perfino di paralisi mentali, veri incubi, credete pure che il lasciar così la cernita degli impiegati, sopprimendo alunnati, tirocini ed esperimenti, davvero sarebbe sconvolgere quell'articolo dello Statuto, che dice che tutti i cittadini sono idonei, ammissibili all'impiego, salvo le condizioni d'idoneità. Con un esame a fascio, a numero, a categoria e dato in poche ore noi non peseremo nè il cervello dell'uomo, nè la sua attitudine a funzionare in un dato ufficio.

Spessissimo poi il povero giovane non lo sa neppure che cos'è l'impiego a cui aspira. Spessissimo crede che se va alla Deputazione provinciale, vi si faranno tante belle cose.

Una delle cose che meno si sa, è l'aritmetica. Mettete un povero giovane a fare i conti; vi sono proprio delle persone che nascono per l'aritmetica, per saperla ben maneggiare. Vi può dire un presidente della Deputazione provinciale che molti non la sanno, e quindi non sono adatti a disimpegnare quest'ufficio, e per me non servono.

Perciò io vorrei un tirocinio che non dovrebbe essere la ripetizione di tutta la storia antica,

che i professori domandano, quando gli alunni non sanno neppure la moderna, ma che serva a far vedere che cosa questi impiegati hanno imparato in un anno.

Vedremo così se avranno mantenuto le promesse dell'esame; e con questo metodo sperimentale, tanto proprio dell'ingegno italiano, provando e riprovando si darà buon servizio alla patria.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. È proposta la sospensiva.

Senatore PATERNOSTRO. Appunto sulle ragioni della sospensiva. Se ho bene inteso il senatore Pierantoni, trova che l'esame sia un mezzo cattivo, per provare la capacità degli aspiranti agli impieghi.

E per rimediare a questo inconveniente, egli suggerisce di moltiplicare gli esami. Se io ho ben inteso, è così.

Ora, sono gli esami un cattivo mezzo di esperimento?

Anzitutto i grandi inconvenienti di giovani che si presentano imbottiti di scritti, io credo che siano eccezioni, e dico questo poichè giusto al presente noi abbiamo uno di questi esami, ai quali partecipo anche io come esaminatore; io non sono nè una sommità come il nostro collega Boccardo, nè come il senatore Costa; e questo prova che se ci sono le sommità, a temperare anche quella paura che possono incutere queste sommità, ci sono anche dei più modesti elementi.

A me risulta che questi esami che sono stati questa volta dati da numerosissimi candidati, hanno proceduto nel modo più corretto possibile.

Se qualche abuso ha potuto esserci, non scoperto, non ha potuto essere che una miserabile eccezione.

Io ho avuto l'onore di conoscere giovani valentissimi, i quali sentirebbero viva indignazione al solo pensiero di potere essere sospettati di una simile frode.

In questi esami la divisione del lavoro è una necessità, quando gli aspiranti sono numerosi.

Se un esaminatore si fa relatore di uno scritto, non si fa relatore di tutti gli altri, il lavoro si divide appunto per questo.

Il relatore riferisce l'impressione avuta dalla lettura dello scritto, motiva il suo voto, dice

sommariamente le ragioni per le quali crede che un dato lavoro meriti un certo numero di punti, e si discute. Se dalla discussione non nasce accordo completo, si rileggono anche gli scritti collegialmente.

Questo è il sistema che si tiene, ed a me pare che sia atto a portare un risultato giusto e sicuro.

Del resto poi il presidente riassume questo lavoro, e si dà la cura di rileggere tutti quanti gli scritti ed esercita in questa guisa una specie di controllo sull'opera degli altri esaminatori.

Per tutte queste ragioni a me pare che quando gli esami sono affidati a persone coscienziose, e specialmente poi quando si tratti d'imporli questi esami a giovani che hanno il sentimento della propria dignità e la coscienza del proprio dovere, non contengono tutti questi pericoli.

Le raccomandazioni! L'onorevole Pierantoni si è doluto dell'inconveniente delle raccomandazioni. Ma si sa, siamo uomini, e per di più viviamo in ambiente parlamentare, e quindi le raccomandazioni corrono numerose.

Ma voi sapete il conto che si tiene di queste raccomandazioni!

Sono atti di cortesia che non si possono negare.

In fondo il meglio raccomandato è quello che non ha raccomandazioni. Ho conosciuto giovani abilissimi che non hanno avuto bisogno di queste raccomandazioni e ad onor del vero sono molti, sicchè vi è da compiacersi che la nostra Amministrazione possa contare degli elementi pieni di valore.

Conchiudo con l'assicurare il Senato che se vi sono inconvenienti essi sono in misura piccolissima, e possiamo attenerci sicuramente all'esame di ammissione, il quale del resto è abbastanza difficile, e non credo che quando dei giovani abbiano subito un tale esperimento, ci sia bisogno di un secondo esame.

Del resto come faranno gli esaminatori che per solito sono consiglieri di Stato, magistrati, a trovar tempo per riesaminare tutti gli impiegati ammessi, dopo i sei mesi di esperimento?

È un servizio importantissimo ed oneroso che porta inconvenienti grandi in questo senso, che distrae i funzionari dai loro uffici principali con danno di altri pubblici servizi.

Prego perciò l'onor. Pierantoni a ritirare la

sua proposta, perchè veramente mi pare una superfluità che non ha ragione di essere.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione accetta di studiare la questione e chiede che si sospenda la discussione su questo art. 23, io la pregherei a non prendere la parola per la terza volta e ad aspettare quando si tornerà a discuterlo.

Senatore PIERANTONI. Volevo appunto dir questo. Volevo cioè dire che mi pareva non opportuna la qualifica di superstiti, una volta che il ministro e la Commissione avevano accettato di studiare la questione.

Non ho mai detto che gli esami siano un sistema cattivo; del resto ho approvato l'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensione di questo articolo che porta il n. 23 nel progetto ministeriale.

Chi approva il rinvio alla Commissione di questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Ogni anno, nel mese di gennaio, i capi di ufficio delle amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti.

Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati di ufficio da cui gl'impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero.

Tali note daranno sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta e dei servizi resi nell'anno precedente.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda Vincenzo propone a questo articolo vari emendamenti.

Il primo consiste nell'aggiungerè al primo capoverso le parole: « le note informative dei propri dipendenti, le quali saranno conservate negli atti riservati dell'ufficio ».

Poi propone di dire al secondo capoverso: « Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in due originali, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero ».

Propone infine che nel terzo capoverso dopo la parola « intellettuali » si aggiunga: « e morali » come nel progetto ministeriale.

Senatore CALENDÀ V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ V. L'emendamento che io propongo è di forma non di sostanza, e a mio avviso rendo meglio quello che fu il concetto della Commissione.

Il sistema ministeriale era questo, che dovessero essere due gli originali delle note informative così per l'amministrazione centrale come per le amministrazioni provinciali e questi originali dovevano essere custoditi fra gli atti riservati dell'Ufficio.

La Commissione ha modificato l'articolo ministeriale, reputando inutile il doppio originale delle note informative per le amministrazioni centrali perchè sono lì nel Ministero; sarà utile bensì per l'amministrazione provinciale poichè di questi originali occorre mandarne uno al Ministero. Se non che nel redigere l'articolo ha detto: Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati dell'ufficio da cui gl'impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero. Questa redazione lascia intendere che solamente le note informative degli uffici provinciali debbano essere conservate tra gli atti riservati di ufficio; delle note informative dell'amministrazione centrale non facendosi parola. Il veder taciuto per le une quello che è espresso per le altre, mena alla conseguenza necessaria che le note informative degli impiegati delle amministrazioni centrali sieno alla disposizione di tutti coloro che le vogliono leggere.

Ora a me non sembra che questa abbia potuto essere l'idea della Commissione, ma quella bensì di restringere il doppio originale alle sole note informative dell'amministrazione provinciale, non essendo concepibile che se giovi mantenere il segreto per le une, per le altre nuoccia. E così ho creduto trasportare al primo comma la disposizione che riguarda il modo di custodia di queste note informative e dire:

Ogni anno nel mese di gennaio i capi delle amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti le quali saranno conservate tra gli atti riservati degli uffici.

Credo che tale locuzione non vada contro alle idee del ministro che nel suo schema voleva la custodia fra gli atti riservati di tutte

coteste note, e neanche contro alle idee dell'Ufficio centrale che di ciò non ha fatto questione nella sua relazione.

Mi sono permesso poi, un po' per eufonia, un po' perchè mi sembra più chiara la cosa, cancellare le parole *di ufficio* e dire *i capi delle amministrazioni*, ecc., ecc.

L'emendamento poi al secondo comma è una necessaria conseguenza dell'aver trasportato nel primo l'inciso che era nel secondo, circa la custodia delle note informative negli atti riservati dell'ufficio.

Sono emendamenti, rivolti non a mutare, ma a chiarire, e porre d'accordo il concetto della Commissione con quello del ministro; e spero che nè dall'una, nè dall'altra parte incontrino opposizioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il relatore, personalmente, in questo che è un articolo, di cui non è traccia nei presenti disegni di legge, nota che alcuni particolari di esso, a giudizio suo, avrebbero dovuto esser materia di disposizioni interne, o regolamentari. Ma, poichè si è entrati nel sistema di allargare il campo della legge, riconosce che il concetto del primo e del secondo comma viene integrato ed espresso meglio con la formola proposta dal senatore Calenda: onde, a nome della Commissione, dichiara che lo accetta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Accetto anche io le proposte fatte dall'onor. Calenda, e mi permetto di pregare la Commissione che voglia aggiungere la parola « morale » dopo le altre « tali note daranno sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali ». È vero che si potrebbe dire che quando si parla di condotta è inclusa la morale; ma non è così.

Bisogna distinguere la condotta dell'impiegato in ufficio dalla sua condotta morale. Ora, secondo il mio criterio, un impiegato non deve solamente adempiere agli obblighi del suo ufficio, ma deve anche presentare certe condizioni di moralità nei suoi rapporti sociali. Quindi io prego la Commissione a consentire quest'aggiunta.

Ad ogni modo se la Commissione crede che nella parola *condotta* è inclusa anche la morale non fa male aggiungerla; se poi non è inclusa allora credo che sia necessario aggiungerla.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Pare a me che questo articolo 21 non abbia bisogno di stare in una legge. Le note informative, gli specchi caratteristici si fanno da tutte le Amministrazioni; ma una volta che non devono essere rese pubbliche, perchè vogliamo noi mettere nella legge servizi occulti di pubblica sicurezza?

Il Ministero con regolamenti farà quello che vuole, ma con questa segretezza che garanzia avrà l'impiegato? Se non diamo un diritto all'impiegato di vederli, produrremo grandi recriminazioni; si sentirà dire: ma il capo d'ufficio mi doveva dar notizia della mia cattiva condotta, io dovevo avere la possibilità di difendermi.

Io non vorrei mettere in una legge la disposizione che: « Ogni anno, nel mese di gennaio, i capi di ufficio delle Amministrazioni centrali e provinciali redigono le note informative dei propri dipendenti ». Questo si sa che lo faranno. E poichè: « Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in doppio originale, uno dei quali sarà custodito fra gli atti riservati di ufficio da cui gli impiegati dipendono, l'altro sarà trasmesso al Ministero », io capirei che si dicesse: ogni fine d'anno, ogni semestre, il capo d'ufficio farà agl'impiegati le sue osservazioni, come si fa nella vita militare che si dice dal superiore all'inferiore; badi che ella tiene una cattiva condotta, lei deve smettere questa abitudine, ecc. Ma il voler mettere nella legge questa specie di polizia segreta, di cui poi nessuno si potrà rendere conto, non lo trovo opportuno; rimandiamolo piuttosto al regolamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il pensiero dell'onor. Pierantoni, risponderebbe, in piccola parte però, a quello personale del relatore.

Ma il relatore rinunziò a propugnarne l'attuazione, perchè in caso diverso allora avrebbe dovuto insistere perchè non solo l'art. 21, ma

anche una serie di articoli si eliminassero o restringessero.

Rifletta l'onorevole Pierantoni che, a base di queste che sono caratteristiche, giudizi segreti, note informative, la Commissione amministrativa prende le sue deliberazioni per le promozioni.

Quantunque sieno segrete quelle note, una garanzia la danno; perchè, per altri articoli della legge, il ministro è obbligato a notificare all'impiegato il motivo per cui gli si nega la promozione.

L'impiegato quindi non conoscerà tutto il processo, non vedrà i nomi di coloro che hanno contribuito a creargli quella data notorietà intorno al suo merito o demerito, che gli giova o nuoce; ma, dagli indizi dei giudizi finali, dalla pubblicità di quelli che gli giovano, dalla notificazione di quelli che gli nuocciono, dai motivi che hanno formato oggetto del provvedimento e che egli deve conoscere, può trarre sufficienti apprezzamenti; e può rassegnarsi al giudicato se lo riconosce giusto, o può farne materia di reclamo e provocare un nuovo giudizio.

Onde è chiaro che il funzionario, il quale redige le note informative, e che sa che esse devono essere giudicate dalla Commissione, e poi devono andare, non già in tutta la loro contenzenza, ma nelle loro resultanze e nei motivi di queste, in mano dell'impiegato, ed in ultimo del ministro, quel funzionario informatore è già messo in mora di non compilar note propriamente subdole, poliziesche, non mai destinate ad essere rivedute.

Quanto poi riguarda il desiderio dell'onorevole ministro, di rimettere la parola « morali » come aggettivo di attitudini, gli dico che a me dai colleghi della Commissione, è dato il mandato di pregarlo a non insistere; e rilevo solamente questo.

Non si tratta che ella domandi il giudizio sulla condotta morale degli impiegati; no, ma sulle loro attitudini morali.

Ora, le attitudini rappresentano la potenzialità; e se di questa dobbiamo occuparci nelle leggi, entriamo senza avvedercene, nel sistema dei così detti positivisti, che giudicano le condizioni di fatto del cittadino, soprattutto le sue azioni e la relativa responsabilità, in base alla loro attitudine al bene o al male, determinata

dall'organismo e da altri elementi che nulla hanno a fare con la volontà e la libertà.

Ma che bisogno c'è di mettere sotto processo le attitudini?

Un cittadino può essere moralissimo nel fatto, e non avere le attitudini intieramente rispondenti al fatto.

Può essere morale per interesse, può rispettare la legge, rigidissimamente, pur non mancandogli attitudini discutibili che rimangono allo stato di potenza che comprime, che annulla nella pratica, comechè secondo le circostanze potessero avere un qualche sviluppo.

Essendosi peraltro aggiunto, nell'articolo modificato dalla Commissione, che le note informative devono tener conto della condotta, in questa immancabilmente la parte morale deve essere valutata, in quanto si esplichì in atti, e non resti in meri sentimenti, inclinazioni o, perfino, in voglie solamente.

La condotta, invece, affermata in modo assoluto, senza escludere il ramo civile o politico, abbraccia quello d'ordine morale.

Dirò in ultimo che, poichè l'onor. ministro è entrato nel sistema delle garanzie a favore degli impiegati, consenta di non introdurre nell'art. 21 parole così elastiche quali sono quelle « delle attitudini morali »; le quali metterebbero in imbarazzo sè ed i suoi successori, perchè egli sa, e tutti sappiamo, che tutto ciò che riguarda la moralità astratta, potenziale degli impiegati, non è che materia di apprezzamenti arbitrari.

Lasciare nella legge, come misura del giudizio che si ha da portare del merito o demerito di un impiegato, delle parole la cui esplicazione, e il cui apprezzamento vanno riservati all'arbitrio, è cosa che va contro il sistema della legge stessa che io e la Commissione *toto corde* abbiamo accettato.

Rinnovo pertanto la preghiera di sacrificare la parola *morali*, in aggettivo ad attitudini, anche perchè la sua sostanza, nella parte ragionevole, si trova in altra parte dell'articolo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sono dolente di non poter aderire all'invito dell'onorevole mio amico Majorana.

Le attitudini di un impiegato sono fisiche, intellettuali e morali.

Ecco le attitudini, onor. Majorana, che bisogna tenere distinte.

Si può avere l'attitudine fisica, si può avere l'attitudine intellettuale, può mancare l'attitudine morale.

Io credo che una delle cose alle quali occorre mirare, è di rialzare moralmente la condizione degli impiegati, e di far loro riacquistare nel pubblico tutto il maggior credito possibile.

Per l'impiegato è una condizione *sine qua non* di possedere certe qualità morali. E quando di queste qualità morali manca, non solamente non acquista prestigio personale ma discredita l'ufficio.

L'onor. Majorana dice: Ma voi volete fare una specie d'inquisizione sulle qualità morali degli impiegati.

Niente di tutto questo.

Io non intendo con la parola morale di stabilire un ufficio di sorveglianza sulle qualità morali fuori dell'ufficio dell'impiegato; ma intendo solamente lasciare la facoltà che nelle note caratteristiche che si fanno agli impiegati si possano tenere presenti anche le sue qualità morali.

E se si abusa? Ma l'onorevole Majorana ha già risposto all'onorevole Pierantoni, che l'impiegato ha tutte le garanzie stabilite dalla legge nel caso che si volesse commettere un abuso.

Del resto se egli riconosce e consente che questa facoltà che si darebbe al ministro sia compresa nella parola condotta, io gli domando perchè non spiegarla, non renderla più chiara? Se è compresa non vi è nessun male ad aggiungere la parola morale, se non è compresa, secondo il mio avviso, è un bene il metterla. Quindi io sono dolente di non potere aderire al suo invito e prego il Senato di voler consentire che si aggiunga la parola morale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non ho avuto il bene di essere stato compreso, nè dal ministro, nè dalla Commissione...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma io a lei non ho neppure risposto...

Senatore PIERANTONI... Io allora la pregherò di rispondermi adesso.

Io ho detto ch'è tanto naturale che chi è preposto ad un'Amministrazione debba sorvegliare i suoi dipendenti, che ciò si fa in tutti

i luoghi. In ogni società, in ogni associazione voi trovate chi vigila sulla condotta dei soci, degli impiegati, perchè bisogna correggere, prevenire e nello stesso tempo graduare i meriti.

Io dico che il sistema mi pare orribile per i poveri impiegati. Si deve ogni anno dai capi servizio fare le note caratteristiche entrando nella vita privata, nella condotta che possono tenere in società, e precisare anche i servizi resi. Ma spesso le penne altrui sono messe da coloro che vogliono farsi belli...

Senatore PATERNOSTRO. Ma c'è anche adesso.

Senatore PIERANTONI... Lo so che si fa anche adesso.

Ma la questione è diversa: io dico se noi dobbiamo mettere per legge ciò che è uso, bisogna innalzarlo ad uno scopo.

Nell'esercito il superiore deve comunicare allo inferiore quello, che gli sembra condotta non regolare, perchè si dileguino gli equivoci. Viene la sorella dalla provincia e l'impiegato va a passeggio con essa sotto al braccio, il superiore vedrà male la cosa; una piccola follia di carnevale potrà dare la qualifica di ubriacone e tante altre cose. E poi succederà che all'ultimo l'impiegato trovi immutati per dieci o dodici anni questi specchi caratteristici, che preparano proprio una fedina penale.

Ora io dico, se non ammettete un sistema di giusta sorveglianza e non date il diritto di potere offrire spiegazioni utili a rettificare queste note erronee, io veramente dico: questa disposizione mantenetela, ma fuori della legge.

Ecco perchè l'onorevole Paternostro che ha fatto il prefetto e tante altre belle cose, dice si fa.

Io lo so che la pubblica sicurezza si fa sopra tutto. Si parlò una volta di libri neri, di tante altre cose; ma prima di mettere gli specchi nelle leggi, bisogna guardare se queste disposizioni tutelano quello stato di estimazione che è tanto propria della vita di ogni cittadino, come è propria della vita di ogni impiegato, di questa classe, che noi dobbiamo curare.

E perchè la Commissione non potrà studiare un sistema, mediante il quale le note caratteristiche diano luogo a rettificazioni?

Si troverà un capo divisione pacifico, dolce, che vedrà benissimo il suo dipendente e lo porterà sempre con ottime qualità. Un altro in-

felice invece capiterà in un'altra divisione, si metterà in urto col suo superiore; ed io ho veduto negli uffici sollevata la questione del fumare o non fumare. In generale io non ho molta simpatia per coloro che fumano, ma debbo tollerare la cosa. Abbiamo avuto sottosegretari di Stato che ne hanno fatto del divieto una *conditio sine qua non*, ed abbiamo veduto delle punizioni, delle ammonizioni date ai capi d'ufficio perchè hanno permesso di fumare, mentre i ministri poi fumano.

Or dunque in questa materia il voler creare uno specchio morale, a me pare cosa opportuna. L'onorevole ministro non pensi solo al tempo in cui starà lui al Governo, pensi a quello che verrà appresso. Noi nelle leggi dobbiamo schivare il momento psicologico del sentimento nostro, e pensare che le leggi rimangono e che se ne può abusare.

E perciò io vorrei che questo articolo o non fosse scritto o fosse scritto con una guarentigia data agl'impiegati di non rimanere sotto informazioni clandestine nè di riserva, le quali possono innalzare i non meritevoli e possono offendere la riputazione dei buoni.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi pare, se io non ho male capito, che l'opinione del nostro collega Pierantoni abbia fatto una specie di evoluzione.

In origine parmi si limitasse a domandare che le norme relative alla formazione dei fogli di informazione, fossero rimandate ad un regolamento.

Ora però, che ha più ampiamente sviluppato il suo concetto, pare richieda che l'istituto delle informazioni sia accompagnato da particolari guarentigie.

Inquanto al suo primo modo di vedere io osserverò, come ha fatto l'onor. relatore, che in quest'articolo vi sono disposizioni che potrebbero essere regolamentari; ma ve ne hanno di indole legislativa; e sono quelle che determinano la materia alla quale debbono riferirsi le informazioni.

Argomento questo delicato, tanto delicato anzi da fornire materia a discussione col ministro, col quale non abbiamo potuto ancora trovarci d'accordo.

E siccome la parte sostanziale di questa disposizione attrae l'accessoria, non è il caso di

fare superflue distinzioni e conviene accettare la trama dell'articolo come è stato proposto dal ministro.

Io non potrei, ad ogni modo, aderire alla proposta dell'onor. Pierantoni di stabilire una specie di contraddittorio tra l'impiegato e il suo superiore.

Che l'amministrazione dello Stato debba avere esatta cognizione dei diportamenti dei propri impiegati, è una necessità consacrata dall'uso e che, come ha detto il collega Paternostro, non meriterebbe neppure di essere dimostata.

Si invoca l'esempio degli specchi caratteristici per l'esercito e si sostiene essere prescritto nei regolamenti militari al superiore di dare cognizione all'inferiore delle note di biasimo che vi si trovano scritte.

Io non sono abbastanza addottrinato in materia di ordinamenti militari per poterne parlare con piena cognizione di causa. Ma mi pare che la pubblicazione degli specchi caratteristici non sia una regola assoluta; mi pare che avvenga in determinati casi e con certe condizioni, più per un uso invalso che per una prescrizione di legge o di regolamento. Certo è ad ogni modo, che gli specchi caratteristici non sono posti a disposizione degli ufficiali perchè veggano ciò che vi è scritto: si avverte soltanto l'esistenza della nota di biasimo per porli in grado di emendarsi e far dimenticare il biasimo meritato evitandone le cause.

La Commissione non può quindi aderire a questa idea neppure in massima; non può aderirvi specialmente per quanto riguarda l'ordine degli impiegati civili, reputandola pericolosa alla disciplina e una occasione continua di attriti.

È però legittimo desiderare che le note informative non costituiscano un pericolo per la condizione dell'impiegato. Ma a questo intento provvede il progetto, il quale, come ha notato il collega relatore, prescrive che quando le informazioni siano tali da impedire all'impiegato qualsiasi progresso nella carriera, debbono essere notificate all'impiegato, affinchè abbia modo di difendersi.

Parmi quindi che il progetto contenga tutto ciò che è necessario per impedire che le note caratteristiche degenerino in un sistema d'inquisizione.

Difesa, in questa guisa, la nostra proposta

contro coloro che la osteggiano per un verso, mi occorre difenderla per il verso opposto di fronte alle proposte del ministro.

Il disaccordo col signor ministro si riferisce ad un punto che, per quanto possa parere sottile, è importantissimo.

Noti il Senato che il signor ministro vuole ristabilito il progetto ministeriale in quanto prescrive che nella nota informativa debba essere indicata l'*attitudine morale* dell'impiegato.

La Commissione crede invece che basti richiedere quale sia la condotta dell'impiegato.

La differenza è grave per quanto sembri sottile; perchè nella formola ministeriale si pretendono le informazioni intorno alla moralità dell'impiegato nella sua potenzialità, nelle sue tendenze a commettere qualche cosa che non sia conforme alle regole di una buona morale.

Invece secondo la Commissione non si considerano che i fatti. Noi non vogliamo conoscere se l'impiegato abbia indole tendente a qualche cosa che ripugni al decoro dell'impiegato. Noi vogliamo che si chieda soltanto quale sia stata, anche nell'ordine morale, la sua condotta.

Ecco la differenza che passa tra il progetto del ministro e l'opinione della Commissione.

Forse il dissenso è più di forma che di sostanza. E quindi se il ministro trova un'altra formola la quale permetta di evitare questa indagine inquisitoria intorno alle tendenze dell'impiegato e pure permetta di conoscere quale sia in fatto la sua condotta morale, la Commissione non avrà difficoltà ad accettarla.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo scusa all'onor. Pierantoni di non aver risposto alle sue osservazioni, perchè mi è parso che il relatore dell'Ufficio centrale gli avesse già risposto.

Mi permetta solo di dire che talune cose è meglio determinarle per legge anzichè lasciarle risolvere dai regolamenti, i quali certe volte, guastano anche le leggi buone.

Di più i regolamenti lasciano poi a chi li fa una certa libertà, senza tutta quella responsabilità, senza tutta quella discussione che si ha quando si discute una legge.

A me sembra che l'introdurre nella legge quella disposizione, debba essere interpretata

non come un male, ma come un bene, perchè è bene che gli impiegati sappiano quali sono le norme che il Governo segue nel dare queste informazioni annuali.

All'onor. Costa poi, rispondo che ha perfettamente ragione. La parola *morale* poteva lasciare un dubbio.

Senatore MAJORANA-CATATABIANO, *relatore*. Poco fa non ne lasciava.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Onor. Majorana perdoni! Non è possibile che io volessi introdurre quella parola, allo scopo di fare delle inquisizioni.

Non posso avere che uno scopo solo.

Vediamo se ho bene compreso il senatore Costa.

Egli vuole che si giudichi della condotta. Ebbene, invece di mettere la parola *morale* dove è detto: « Tali note daranno sommarie indicazioni dell'attitudine intellettuale e morale » diremo così: Tali note daranno sommarie indicazioni dell'attitudine intellettuale di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta morale e dei servizi resi nell'anno precedente: così mi pare che è ovviata la difficoltà e ci troveremo d'accordo coll'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io non sono stato compreso ancora, ma è naturale, perchè discutiamo due cose ben diverse. L'una è la discussione che affanna il ministro e la Commissione di sapere se si debba preferire una parola all'altra, se nella parola *intellettuale* o *morale* ci si consideri la ricerca della condotta politica. Per me questa parte l'abbandono, basta dire condotta dell'impiegato; sappiamo bene, e l'ha detto il ministro, che la condotta si allarga in tante parti. Ma la mia questione è diversa, io dico l'art. 21 è un caposaldo della legge, perchè è la partenza di note caratteristiche che danno luogo alla promozione o alla perdita della promozione.

Tanto è vero che sopra le note caratteristiche degli ultimi tre anni si redige la lista nera di coloro, che debbono essere esclusi dalla promozione anche per anzianità.

Ora io domando: vi fu mai legge la quale mettendo queste note che distruggono la speranza degli impiegati non danno luogo ad una comunicazione amichevole che far debba il capo

d'ufficio della sua determinazione di voler censurare quel fatto che reputa immorale, quello che reputa negligente, ecc., ecc.?

E sino dal mio primo dire feci appello al sistema che si osserva nell'esercito.

Non si tratta di aprire una contestazione tra superiore ed inferiore e di comunicare tutte le note.

Qual'è la risposta che mi ha dato l'onorevole senatore Costa? Io non conosco il servizio militare ha detto.

È facile prendere il regolamento e vedere questo servizio.

Però quando si crede di aver detto molto col dire; ma sapete che l'impiegato ha una guarentigia allorchando il ministro sopra le note dei superiori e sulle note complessive dei tre ultimi anni, gli dice: tu non meriti. Allora egli si potrà scagionare. Ma andate a ricercare le prove di fatti ignorati, che forse possono rimontare fino a 7 od 8 anni prima. Chi lo farà!

E poi, qui siamo proprio all'inversione dell'opera propria, perchè quando il ministro dice: io non ti promuovo, perchè tu sei accusato di questo o di quest'altro fatto, tu hai questa nota d'indegnità; non ha provato nulla contro l'impiegato, perchè l'impiegato non sapeva queste cose.

Ora, se il Senato voterà questo articolo, è molto difficile che possa essere accettato anche nell'altro ramo del Parlamento.

Altra cosa è sorvegliare gli impiegati quando intendete di fare una legge di stato civile, ma questa sanzione distruttrice della vita morale e giuridica dell'impiegato, distruttrice di quel patto che egli ha stipulato col Governo di prestar servizio per migliorar la sua carriera, non è possibile.

E poichè questo disegno di legge ha un vizio organico di voler comprendere tutte le amministrazioni, salvo poche eccezioni, io domanderei all'onor. Costa se quest'art. 20 si può applicare al Ministero degli esteri, rispetto ai consoli.

Non c'è nessun paese del mondo, che abbia pensato di sottomettere ad una legge organica dello stato civile l'impiegato del Ministero degli esteri, che, andando a servire fuori, non ha nessun superiore, nessun controllo, e non l'avrà, se non quando si organizzeranno le rappre-

sentanze delle colonie e gli ispettorati dei consolati.

Il mio amico Paternostro mi dice: il ministro! Ma, onor. Paternostro, il ministro che è colui che raccoglierà dai capi d'ufficio, per contestare gli specchi al ministro, non è un capo d'ufficio.

Leggiamo attentamente le leggi, affinchè si faccia opera buona; in ogni modo la discussione che rimane stampata dà a ciascuno la propria responsabilità.

Non è evoluzione, è idea, di voler col tempo ponderare le cose. Se l'onor. Costa ci si mette e lavora tanto bene di bulino, spesso di risarciture, prendendo qualche regolamento potrà fare qualche aggiunta a quest'articolo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io non credeva che questo articolo, e soprattutto l'ultimo alinea, avrebbe dato luogo a così lunga discussione.

A me pare ragionevole che si restituisca la parola *morale*, come è nel progetto ministeriale; perciò credeva che la proposta del ministro sarebbe stata accolta subito dalla Commissione. Ma non è stato così; e l'onor. ministro per desiderio di conciliazione avrebbe proposto di mettere la parola *morale* dopo *condotta*.

Io confesso che desidererei invece che la parola *morale* rimanesse proprio lì dove si legge nel progetto ministeriale.

Le note del personale debbono dare, come già dànno, sommarie indicazioni delle attitudini intellettuali e morali di ciascun impiegato, del suo carattere, della sua condotta e dei servizi resi nell'anno precedente.

La Commissione dice, che le attitudini morali saranno comprese nella condotta. No, ragionando così si perde di vista quello che sono ora, e che debbono essere queste note relative all'impiegato. Ve n'è una parte che non si può riferire alla condotta.

Nelle note che sono in uso presso tutte le amministrazioni esiste una rubrica per notarvi la *diligenza*; che è qualche cosa di particolare riferibile all'indole morale dell'individuo, non già alla sua condotta; in essa rubrica si scrive *molta, mediocre, sufficiente o poca*.

E vi sono delle altre annotazioni intorno alle attitudini morali in queste note.

Per esempio vi si dice; se l'impiegato sia

per indole fiacco od energico, e se quindi sia o no capace di fare il capo d'ufficio.

Ora siffatte informazioni non sono d'indole morale? senza che si possa intendere la morale in quel senso che taluno sottilizzando ha messo innanzi, per trovarvi non so quali somiglianze con la santa inquisizione?

Io sono in questo punto più ministeriale del ministro stesso; e desidererei che la parola « morale » rimanesse, e proprio nel luogo, dove già si trova nel suo progetto.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Non parlo su questa ultima questione perchè mi pare sufficientemente esaurita. Dirò solo, per quanto mi dolga di non essere consenziente coll'onor. Finali, che io preferisco l'ultima formola accettata dall'onorevole ministro, che consiste nel mettere la parola « morale » dopo la parola, « condotta ».

Ad ogni modo, ripeto, non è su questo punto che io voglio parlare.

Vorrei dire piuttosto alcune parole sulla questione così strenuamente sostenuta dall'onorevole Pierantoni e sulla quale io mi professo assolutamente a lui contrario.

Per me il capo dell'amministrazione centrale, o dell'amministrazione provinciale, ha dei diritti e dei doveri verso i suoi dipendenti, ha dei doveri verso il suo superiore; se il capo di una amministrazione esercita l'ufficio suo come la sua responsabilità e la sua coscienza esigono, egli deve tutti i giorni, oserei dire, tutte le ore sapere mantenere i suoi impiegati sulla linea dei doveri che devono compiere; egli deve richiamarli tutte le volte che ne escono; egli deve saper distribuire la lode o la censura, caso per caso, ogni volta che ne sorga il bisogno.

Gli atti, che colla forma di note caratteristiche esso deve compilare sono l'adempimento dei doveri che il capo dell'amministrazione ha verso il ministro. Essi non sono in sostanza che la sintesi finale di tutto ciò che egli nel corso dell'anno deve aver avuto l'obbligo di fare conoscere ai suoi dipendenti.

Non è dunque possibile che i dipendenti possano ignorare, almeno in complesso, se il loro capo farà delle note a loro favore piuttosto che a loro disfavore.

Quello che crederei pericoloso, ed è quello che invece l'onorevole Pierantoni (che mi duole

di non vedere al suo posto), desidera, si è che le note vengano anticipatamente comunicate agli interessati. Ciò significherebbe creare al capo dell'amministrazione la necessità di attenuare o rammorbire il male e di colorire soverchiamente il bene, di allontanarsi ad ogni modo dalla verità vera e precisa, da quella verità che il ministro ha diritto di pretendere, che il capo dell'amministrazione ha il dovere di esprimere.

Imperocchè il capo dell'amministrazione, come deve rendere conto al ministro di tutti i servizi che da lui dipendono, così deve rendere conto preciso, scrupoloso del personale che egli va studiando giorno per giorno nell'esercizio delle sue funzioni.

Certamente il capo di ciascuna amministrazione sa che con questo non fa un atto d'inquisizione, come lo intenderebbe l'onor. Pierantoni; egli sa di poter essere chiamato un giorno a rispondere delle informazioni date; egli sa che un giorno quelle informazioni, anche secondo la legge che stiamo discutendo, potranno venire a cognizione dell'interessato; ma appunto per questo il capo dell'amministrazione deve essere messo in condizione di dare queste informazioni con tutta quella piena, assoluta, sincera libertà, che non gli verrebbe consentita, se dovesse comunicarle prima agli interessati.

Se una così vasta discussione non si fosse fatta a proposito di questo articolo, un'unica raccomandazione io sarei sorto a fare all'onorevole ministro, e sarebbe stata quella di pregarlo di dare, a suo tempo, o col regolamento, o con apposita circolare, istruzioni sulla riservatezza con la quale devono essere custodite queste relazioni, fino al giorno in cui il ministro stesso senta il bisogno di farle conoscere, sia trasmettendole alla Commissione disciplinare, sia adottando quegli altri provvedimenti che la singolarità dei casi fosse per suggerire.

E con ciò ho finito il mio dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Faccio una sola raccomandazione all'onor. ministro in aggiunta a quella direttagli dall'onor. Bargoni.

La raccomandazione è questa: Quando sarà il caso di formulare il regolamento per l'esecuzione della presente legge, io lo preghiere di voler recare la maggiore semplicità possi-

bile in quei vecchi moduli che servono per le attuali note di informazioni.

Esse sono redatte, *ab antiquo*, in forma di questionario, ma le domande sono così numerose, così complicate, e talune di esse sono così poco utili, che importano sempre una notevole perdita di tempo pei capi d'ufficio, e qualche volta danno un risultato che non è perfettamente armonico, perchè una domanda di una cosa, per esempio, che non è necessario sapere, complica un po' la mente al funzionario, la confonde, e fa dire forse qualche cosa che non si direbbe. Bisogna portarvi la maggiore semplicità, acciocchè esse possano essere elementi d'un giudizio limpido e sicuro.

Questo è il mio voto, e creda, signor ministro, che è pure il desiderio dei capi e dei subalterni nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prendo la parola per dichiarare che terrò conto delle raccomandazioni che mi sono state dirette dagli onorevoli senatori Bargoni e Paternostro.

Anzi dirò di più, che qualche cosa si è incominciato a fare, perchè in realtà quel modulo che si manda è un po' troppo complicato, ed è fatto spesso per non sapere la verità.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Ai due primi capoversi di questo art. 21 che ho già letto, il signor senatore Calenda propone i seguenti emendamenti, i quali sono accettati dal signor ministro e dalla Commissione.

« Ogni anno nel mese di gennaio i capi dell'Amministrazione centrale e provinciale redigono le note informative dei propri dipendenti, le quali saranno conservate negli atti riservati dell'ufficio ».

« Le note degli impiegati provinciali saranno redatte in due originali, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero ».

Al terzo capoverso il signor ministro propone che al testo quale fu letto, dopo la parola « condotta » sia aggiunta la parola « morale ».

La Commissione accetta questa aggiunta?

Senatore COSTA, *della Commissione*. La Commissione nella maggioranza, non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Or dunque pongo ai voti gli emendamenti ai due primi capoversi dei quali ho dato lettura.

Chi li approva voglia alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora ai voti l'aggiunta nel terzo capoverso della parola « morale » dopo la parola « condotta ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo infine ai voti il complesso dell'art. 21 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

In ciascun Ministero, e in ciascuna delle amministrazioni centrali avente speciale ruolo di impiegati, è istituita una Commissione amministrativa, composta del sottosegretario di Stato che la presiede, del direttore generale e degli ispettori generali dove esistono, e dei direttori capi divisione. Il direttore del personale esercita anche le funzioni di segretario.

Nei Ministeri, o nell'amministrazione, nei quali la Commissione amministrativa, così composta, non risultasse di cinque membri, sarà completata con uno o più capi sezione, per ordine di anzianità.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. La mia esperienza amministrativa mi suggerisce qualche osservazione intorno a quest'articolo.

Le Commissioni amministrative troppo numerose mal rispondono ai fini della loro istituzione.

Nel progetto ministeriale si trova un giusto concetto amministrativo. Difatti vi si propone che le Commissioni siano composte del sottosegretario di Stato, del direttore del personale e di tre membri scelti tra i direttori generali, capi divisione o ispettori.

Dunque cinque in tutto.

La nostra Commissione invece propone che in ciascun Ministero vi sia una Commissione amministrativa, composta del sottosegretario di Stato, del direttore generale, degli ispettori generali dove esistono, e dei direttori capi divisione.

Comincio dal fare un'osservazione; ed è che in alcun Ministero esiste più d'un direttore ge-

nerale, onde quel direttore generale in singolare bisognerebbe che diventasse plurale.

Ma non so poi se la Commissione si sia fatta un concetto di ciò che all'atto pratico appor-terebbe la sua disposizione.

Pigli il Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze ha un ruolo unico; e mettendo in atto la sua proposta, in quel Ministero la Commissione amministrativa verrebbe composta del sottosegretario di Stato, di tre direttori generali, di quattro ispettori generali, di undici capi divisione di prima classe e altrettanti capi divisione di seconda classe; ai quali conviene forse aggiungerne tre della ragioneria.

È possibile; è nel concetto della Commissione; può accettarsi dal Governo, che vi sia una Commissione amministrativa composta di 30 o 33 individui?

Mi pare impossibile...

Senatore COSTA. Non è così.

Senatore FINALI... Mi perdoni; io dico, e si può da chi voglia riscontrare, che il Ministero delle finanze ha un ruolo unico. Se nel Ministero delle finanze vi fossero tre ruoli, uno per le imposte dirette, uno per il demanio, uno per le gabelle, forse la cosa andrebbe bene; ma ripeto quel Ministero ha un unico ruolo. E non è il solo: v'è quello del Tesoro, quello della marina, quello dell'interno, ed altri che si trovano in simile condizione.

Ora coll'applicazione letterale della proposta della Commissione si farebbe pel Ministero delle finanze, del quale parlo più volentieri perchè lo conosco meglio degli altri, si farebbe una Commissione amministrativa da 30 o 33 persone.

È questo che si vuole? Si voglia o no, non mi pare che così debba essere.

Senatore SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SONNINO. Io volevo appunto dire ciò che ha detto il senatore Finali.

Mi pare che queste Commissioni siano troppe, ed anzi secondo il mio parere, che siano inutili.

È più materia di regolamento che di legge, tale questione.

Ad ogni modo preferisco alla redazione della Commissione, quella ministeriale.

Oltrechè il numero delle Commissioni sarebbe così diminuito, nell'articolo ministeriale si par-

lava di Commissioni amministrative che devono crearsi anno per anno, mentre coll'articolo della nostra Commissione assumerebbero carattere permanente, e ciò potrebbe diventare pericoloso per la tendenza invadente che hanno tutte queste riunioni d'impiegati, perchè facilmente si creerebbero archivi appositi, locali appositi, custodi appositi e via dicendo.

Di più nella redazione dell'Ufficio centrale non si parla delle Amministrazioni provinciali ma solo delle Amministrazioni centrali.

Ora siccome tutti gli impiegati godono delle promozioni, da quale Commissione devono dipendere gl'impiegati provinciali?

Qui, mi sembra, che sarebbe necessaria qualche dilucidazione.

Ad ogni modo io farei la proposta che tutto ciò che riguarda queste Commissioni fosse rimandato ai regolamenti.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Parmi che non si possa accettare la proposta fatta dal collega senatore Sonnino di rimandare questa materia al regolamento.

È uno dei punti cardinali della legge, è una delle garanzie più efficaci che si propone di concedere agl'impiegati: dev'essere, quindi, consacrata nella legge e non può essere abbandonata al regolamento.

La loro sorte è vagliata, è apprezzata, è garantita da questa Commissione.

Abbandonare questo argomento all'incertezza di mutabili regolamenti, equivarrebbe ad abbandonare una delle basi fondamentali della legge.

L'accusa fatta dall'onor. Finali della soverchia ampiezza di questa Commissione, è, sotto un certo punto, meritata.

Può essere che in pratica l'articolo, come è redatto, offra il fianco a questa censura.

Ma bisogna che io dica le ragioni per le quali la Commissione si è allontanata dalla proposta ministeriale.

La prima è che, costituendosi il Consiglio di amministrazione con tre capi divisione scelti dal ministro, non si circonda di sufficiente garanzia di indipendenza di fronte alla volontà del ministro.

NICOTERA, ministro dell'interno. Anche l'altra Commissione è creata dal ministro.

Senatore COSTA. No, signor ministro; secondo

la proposta della Commissione è formata dalla legge che determina la sua composizione e conferisce direttamente il mandato agli eletti.

L'altra ragione è che essendo questa Commissione incaricata specialmente di dare parere sulle promozioni degli impiegati del Ministero, quando sia composta soltanto di tre capi di divisione, deve necessariamente dar luogo a due inconvenienti.

Il primo è che questi tre capi di divisione conosceranno soltanto i proprii impiegati e non potranno superare la naturale e quasi involontaria tendenza a favorirli a scapito di quelli che non conoscono.

Il secondo è che si viene a costituire fra i capi di divisione una specie di aristocrazia, arbitra della sorte degli impiegati. E i vecchi amministratori sanno che questo è un inconveniente grave che conviene di evitare con ogni studio.

Convengo però che non sia scevro di pericoli costituire queste Commissioni soverchiamente numerose.

Io sarei disposto ad abbandonare gli ispettori generali. In alcuni Ministeri essi non hanno una funzione amministrativa diretta, ma si trovano alla dipendenza del ministro per fare speciali lavori. In altri, invece, come al Ministero delle finanze, dirigono un riparto di servizi, che debbono procedere sotto la loro direzione e sotto loro responsabilità. La diversità delle loro funzioni adunque può influire sull'opportunità di chiamarli, *de iure*, a far parte del Consiglio di amministrazione.

Non così dei capi di divisione che hanno la conoscenza diretta degli impiegati, e insieme la responsabilità del servizio, e tutti i giorni dell'anno e tutti gli anni della loro carriera si trovano a contatto con essi e possono portare nella deliberazione della Commissione un voto coscienzioso non solo, ma maturato, con piena cognizione di causa e con quel sentimento di giustizia che può costituire, anche pel Governo, una sicura guarentigia d'imparzialità e di giustizia.

Se il ministro e l'onorevole Finali accettano questo mezzo termine che ho proposto, credo che avremo fatto un miglioramento al progetto ministeriale e un miglioramento al progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gadda.

Senatore GADDA. Le considerazioni che ha fatto l'onorevole senatore Costa per mostrare le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di estendere tali disposizioni a tutti questi capi di servizio e anche agli ispettori, i quali per ora vengono levati dalla Commissione, rendono più forte un dubbio, che io aveva intorno a questo articolo. Il concetto della legge di fare questa Commissione, relativa al personale degli impiegati, è molto lodevole e mi piace, perchè è una garanzia per l'impiegato; ed è perciò che io non potrei dividere l'idea di rimandare la cosa ad un regolamento. Credo anche io che questo sia uno dei principî conquistati con la presente legge, sia una difesa che noi facciamo all'impiegato.

L'on. Costa, che mi fa riflettere il perchè si è voluto far partecipare alla Commissione i capi di divisione, mi dica anche quale rappresentanza è data agli impiegati provinciali? L'onorevole Costa dice che gli impiegati provinciali hanno il ministro, il sotto-segretario di Stato, i funzionari superiori. Ma dal momento che la nostra Commissione dice che bisogna farvi entrare tutti i capi di divisione perchè l'uno non conosce gli impiegati dell'altro, io gli domando come conosceranno gli impiegati provinciali?

Questo dubbio, dico il vero, mi tormenta perchè spesso è avvenuto che provvedimenti, i quali miravano alla difesa dei funzionari, alle volte hanno prodotto dei gravi inconvenienti, per l'indole buona dei membri della Commissione, i quali naturalmente sono inclinati a giudicare favorevolmente i propri impiegati; ma appunto per questo istinto buono, vengono a pregiudicare coloro che non conoscono.

Confesso che non saprei come effettivamente fare ora una proposta, che tuteli gli impiegati provinciali, e devo limitarmi a fare una raccomandazione, principalmente diretta al ministro, perchè in questa Commissione siano rappresentati anche gli impiegati provinciali.

Io credeva che si mirasse a questo con la introduzione degli ispettori, perchè supposeva che gli ispettori per una conseguenza dell'ufficio loro dovranno portare nella Commissione centrale le cognizioni del personale della provincia.

Ad ogni modo in non faccio nessuna pro-

posta, esprimo un dubbio per rispondere ad un sentimento di giustizia e di equità da cui mi sento animato.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Il sentimento al quale si ispirano le parole dell'onor. Gadda è comune alla Commissione, la quale non ha mancato di considerare la condizione dell'impiegato provinciale e la necessità di non privarlo di quelle garanzie che possono essere compatibili però colla necessità delle cose.

Ora col sistema proposto dalla Commissione queste garanzie, in quanto vi possono essere, vi sono. Perchè della Commissione fa parte il capo del personale che presiede giornalmente, continuamente alla sorte di tutti i funzionari provinciali.

E facendone parte anche tutti i capi divisione, ciascuno per la propria parte, può dire come yada il servizio in quel determinato ufficio, in quella prefettura, intendenza, ecc. Ciascuno può dire se quel tal ramo di servizi, qual tal ordine di funzionari procede regolarmente o no. Certo che la Commissione non può avere la cognizione piena e diretta delle qualità e dei titoli di ciascun funzionario, perchè il lavoro compiuto da ciascuno giunge al Ministero soltanto colla firma del capo d'ufficio.

Ma è qui dove sopravviene la funzione degli specchi caratteristici; è qui dove mostrano la loro efficacia le note informative, dirette a mettere il Consiglio d'amministrazione in grado di formarsi un'idea esatta della capacità e della attitudine dei funzionari provinciali.

Ma qui bisogna arrestarsi perchè nulla si può immaginare che possa funzionare organicamente a vantaggio dei funzionari provinciali. Chiamare per turno i capi degli uffici locali a far parte del Consiglio d'amministrazione, oltrechè ad una grave spesa, condurrebbe ad una confusione enorme.

È impossibile immaginare l'aggiunta di un nuovo ingranaggio a questa macchina già abbastanza complicata senza esporla al pericolo di non più funzionare.

Per cui, accettando il concetto della Commissione, si danno tutte le garanzie che si possono dare anche agli uffici provinciali, senza costituire nulla che non sia organico e vitale.

Date queste premesse, la questione degli ispettori generali ha poca importanza, perchè gli ispettori generali, in alcuni Ministeri, come è quello dell'interno, non vanno negli uffici provinciali. Per esempio al Ministero delle finanze, vi sono diverse specie d'ispettori, vi sono gli ispettori generali, che presiedono e dirigono una parte del servizio della Direzione generale. Vi sono gli ispettori d'intendenza, se non sono stati recentemente aboliti, incaricati di ispezionare le intendenze, accertarsi della condizione dei servizi. Gli ispettori generali che veramente vanno nelle provincie, sono quelli del Ministero dell'interno; ma il senatore Gadda più sperimentato di me in questo argomento, sa che questi funzionari sono di solito incaricati, non di rendersi conto del modo come procedono in generale gli affari, ma unicamente per fare delle inchieste, intorno ad affari determinati.

Per modo che essi non si troverebbero in grado di dare delle speciali informazioni normali intorno agli impiegati provinciali.

Io rimarrei quindi fermo nella mia idea di costituire il Consiglio di amministrazione col concorso di tutti i capi divisione dell'Amministrazione compresi in un unico ruolo.

Ma un mezzo per rendere questo organismo un poco più semplice, ci sarebbe. La difficoltà sollevata dal nostro collega Finali è questa: che in alcuni Ministeri i Consigli di amministrazione rimarrebbero soverchiamente numerosi. Orbene, se si crede che questo sia un inconveniente, si potrebbe stabilire nella legge organica generale attualmente in discussione, che il Consiglio di amministrazione sia composto dei capi di servizio, secondo le norme speciali che, per ciascuna Amministrazione, saranno determinate nelle rispettive leggi organiche speciali prevedute negli articoli 3 e 97.

Noi abbiamo stabilito nell'articolo 3 che leggi speciali stabiliranno i titoli, i gradi, gli stipendi, le categorie, ecc. delle diverse Amministrazioni; nulla osta si aggiunga che gli organici medesimi determineranno il modo onde deve essere costituito il rispettivo Consiglio di amministrazione secondo l'indole e le esigenze di ciascuno.

NICOTERA, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io credo che l'ultima proposta dell'onorevole senatore Costa, invece di semplificare la composizione del Consiglio di amministrazione, la complicherebbe di più. Si è detto: ma voi correte un pericolo accettando la proposta ministeriale, cioè che il Consiglio di amministrazione sarà composto del sottosegretario di Stato, presidente, del direttore capo del personale, e di altri tre membri scelti fra i direttori generali, i capi divisioni, ispettori superiori, o assimilati ed allora voi creerete il pericolo che questi tre scelti compreso il capo del personale, avranno sempre predilezione per l'uno o per l'altro; oppure potranno ignorare i titoli speciali di taluni impiegati appartenenti piuttosto a una divisione che ad un'altra.

A quest'osservazione sarebbe facile di rispondere, perchè facendo parte della Commissione il capo del personale, questo naturalmente deve conoscere tutto il personale. Ma io il pericolo maggiore lo veggio altrove, nella permanenza della Commissione.

Quando voi avete composto una Commissione non mutabile allora potrete andare incontro a quel pericolo di veder riprodotte sempre le stesse proposte e quelli che non sono passati un anno, vederli ripresentare.

Il vantaggio della composizione della Commissione in tutti gli anni è grandissimo, perchè il ministro ha la facoltà di mutare il personale che deve comporre l'Amministrazione; ed allora ogni anno farà entrare - io quasi ce lo metterei per obbligo - che chi ne ha fatto parte un anno, non possa farne parte nell'anno immediatamente successivo. Il ministro ha la facoltà di mutare il personale che ha fatto parte un anno della Commissione.

In quanto agli ispettori è inutile parlarne, perchè mi pare che l'Ufficio centrale proprio non ci tenga. Io vorrei chiedere all'Ufficio centrale, ove rimanesse il suo sistema, chi sarà il direttore generale che dovrà far parte di quella Commissione?

Come l'Ufficio centrale sa, nei diversi Ministeri vi sono diversi direttori generali, per esempio...

Senatore COSTA. Tutti i direttori generali.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. No, perchè allora non comprendo la dicitura dell'articolo che suona così: ... *del direttore generale*, ecc.

Senatore COSTA. Si intende il direttore generale del servizio.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma di quale servizio? Badi che io al Ministero dell'interno ho il direttore generale della pubblica sicurezza; io aveva, non so se lo avrò, il direttore generale delle carceri; io aveva, non so se lo avrò, il direttore generale delle Opere pie. Ed allora di quali di questi tre direttori si intende parlare?

Senatore COSTA. Di tutti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. E allora bisogna dire *dei direttori generali*, ed andiamo incontro così all'inconveniente che avvertiva il senatore Finali, che faremo cioè un'assemblea di funzionari.

Quindi io vorrei pregare la Commissione (sono io questa volta che propongo la sospensiva), di voler sospendere per oggi questa discussione e rimandarla, perchè in realtà, se oggi prendiamo una decisione, qualunque essa possa essere, noi potremmo deliberare in modo da non corrispondere allo scopo che tutti desideriamo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare sulla sospensiva?

Senatore PIERANTONI. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora parli pure.

Senatore PIERANTONI. È cosa urgente quella di cui io voglio parlare.

Il nostro presidente ha messo all'ordine del giorno la legge consolare. Ora, io prego la Commissione ed il ministro dell'interno di dare una risposta a questa domanda: credono essi che questa legge si possa applicare al dicastero degli affari esteri?...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Perfettamente.

Senatore PIERANTONI... Badi che il Ministero degli affari esteri ha un personale del tutto diverso da quello degli impiegati del Ministero dell'interno, perchè da un lato è il corpo diplomatico e tutti sappiamo come sia composto: vi sono i capi di missione, gli inviati straordinari, i plenipotenziari, i consiglieri di legazione e poi vi è il corpo consolare.

Ora, la legge consolare, può non prescindere dalla impossibilità in cui vi sarebbe di chiamare, per esempio, tutti i segretari di legazione, tutti i capi di missione e tutti i consoli di venire a fare gli esami per la promozione?

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1892

La legge consolare proposta è del tutto diversa da questo ordinamento.

Quale delle due leggi avrà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*?

La legge generale o quella speciale?

Questo è un avvenimento incerto; ma credano i signori senatori, lo creda l'onor. ministro, la legge consolare e le istituzioni attuali vigenti, sono perfettamente diverse da questa legge, talchè non so come possiamo fare opera legislativa sotto lo stesso Governo che inizia le proposte della legge, fare l'una legge contraria all'altra.

Sono tre volte che domando se credete che questa legge possa essere fatta...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La metteremo d'accordo.

Senatore PIERANTONI... Se non potete mettere d'accordo una legge che provvede a tutto il Regno, e che è una legge essenzialmente territoriale, come farete per le altre?

Io dico: ho fatto tre volte questa domanda; ad ogni modo ho fatto il mio dovere ed il tempo giudicherà.

PRESIDENTE. È proposta la sospensione dell'articolo 22; la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili (*Seguito*);

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5).